

BEATRICE PASCIUTA

**DUE FALSI PRIVILEGI FRIDERICIANI SU CORLEONE: LA NORMATIVA CITTADINA E IL PARADIGMA DELLA FALSIFICAZIONE**

**SOMMARIO: 1. *Ius proprium* come segno dell'identità cittadina nella Sicilia trecentesca. - 2. Stato delle fonti e origine della legislazione cittadina di Corleone. - 3. Assise e Consuetudini. - 4. I due falsi privilegi di Federico II: il mito della colonia lombarda e la dipendenza dal modello palermitano.**

**1. *Ius proprium* come segno dell'identità cittadina nella Sicilia trecentesca**

Il problema della natura e collocazione delle normative locali e del loro rapporto con quella regia è un tradizionale campo di indagine della storiografia giuridica e non. Dalla fine del XIX e fino alla prima metà del XX secolo, con istanze e motivazioni differenti, l'oggetto della storiografia giuridica che si occupa di mezzogiorno è rappresentato proprio dallo studio delle normative locali<sup>1</sup>. Prima con le numerose edizioni di fonti locali sulla spinta delle neocostituite Società di Storia Patria, poi con il dibattito più acceso sulla 'natura' di queste normative e sulla comparazione con le realtà cittadine dell'Italia centro-settentrionale culminato, alla metà del secolo, con l'accesa polemica fra Calasso e Gaudioso sulla possibile equiparazione fra consuetudini cittadine e statuti comunali: qui la prevalenza della tesi di Calasso, che vede nelle consuetudini il segno inequivocabile dell'autonomia delle città dell'Italia meridionale, finisce in pratica con l'esaurire i termini della questione fino agli anni 80 del '900<sup>2</sup>. Nuovamente allora, per la Sicilia principalmente con gli studi di Romano e Caravale, il problema delle città nel Regno riacquista importanza, orientandosi adesso verso il superamento della polemica sulla

---

<sup>1</sup> Per un quadro delle edizioni di fonti e del dibattito sulle stesse nel XIX secolo cfr. A. ROMANO, *Vito La Mantia e le fonti della legislazione cittadina siciliana. Prefazione a V. LA MANTIA, Antiche consuetudini delle Città di Sicilia* (r.a dell'edizione di Palermo, 1900), Messina 1993, pp.XXVIII-XXXV; P. CORRAO, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo. Atti del Convegno nazionale di studi (Cento 6-7 maggio 1993)*, a cura di R. DONDARINI, Cento 1995, pp. 41-48.

<sup>2</sup> La nota polemica è analizzata approfonditamente da M. CARAVALE, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia*, in *Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età moderna*, a cura di A. MATTONE e M. TANGHERONI, Sassari 1986, pp.191-211. Le principali opere nelle quali i due storici del diritto hanno articolato il dibattito sono rispettivamente i saggi di F. CALASSO, *La dottrina degli statuti per l'Italia meridionale*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, I f.3 (1928), ora in *Annali di Storia del Diritto*, IX (1965), pp.281-311; ID., *La legislazione statutaria nell'Italia meridionale*, Bologna 1929; ID., *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Milano 1949, specificamente alle pp. 170-186; ID., *La città nell'Italia meridionale dal sec. IX all'XI*, in *Atti del III Congresso Internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1959, ora in *Annali di Storia del Diritto*, IX (1965), pp.233-260; e quelli di M. GAUDIOSO, *Lineamenti di una dottrina della consuetudine giuridica buona e approvata per le città del Regnum Siciliae*, in *Rivista Storica del Diritto Italiano*, 1948; ID., *Natura giuridica delle autonomie cittadine nel "Regnum Siciliae"*, Catania, 1952.

natura giuridica della normativa cittadina e dell'inevitabile confronto – per analogia o per differenza – con le realtà comunali sul modello dell'Italia centro-settentrionale e punta l'attenzione sulle caratteristiche dell'identità cittadina, nel quadro complesso di un sistema politico policentrico, nel quale viene a cadere la tradizionale subordinazione gerarchica città-corona, ed emerge invece un rapporto dialettico fra le varie componenti del Regno<sup>3</sup>. In questa ottica lo studio sulle normative locali riprende vigore: lo *ius proprium* delle città assume una diversa caratterizzazione, essendo indagato come il prodotto di una identità cittadina che tuttavia non si afferma 'contro' o 'grazie' al favore regio, ma che è dotata per sua stessa natura di una *iurisdictio* sua propria della quale sono garanzia ed insieme espressione le magistrature locali che ne assicurano il rispetto e la vigenza<sup>4</sup>. Da questa premessa metodologica è necessario partire per verificare concretamente i modi di costruzione dell'identità cittadina attraverso l'impianto della normativa locale. Occorre subito chiarire che, a fronte di una discreta conoscenza della normativa e del funzionamento istituzionale dei principali centri demaniali dell'isola – Palermo e Messina in primo luogo – il panorama degli studi recenti ha quasi completamente ignorato lo studio dei centri cosiddetti minori, di quelle *terre* cioè che pure fra XIV e XV secolo, sul modello delle maggiori, si dotavano di strumenti identitari specifici, prima fra tutti una normativa locale e un assetto istituzionale a carattere elettivo. Sembra pertanto necessario per tentare di colmare questa evidente lacuna, provare a spostare il raggio di analisi proprio su una realtà cittadina 'minore' che appunto risponde al requisito fondamentale che è appunto quello di aver tramandato fino a noi un *corpus* normativo strutturato. Oggetto del presente lavoro sarà pertanto lo studio di Corleone fra XIV e XV secolo. Si tratta di una realtà cittadina che contiene in sé tutte le caratteristiche necessarie a renderla paradigmatica di un determinato modo di porsi delle città demaniali all'interna delle complesse dinamiche politiche del regno; queste caratteristiche vanno individuate nell'importanza economica, nella presenza di fonti documentarie sufficienti, nella collocazione rilevante ma certamente non egemone fra le città demaniali e infine proprio

---

<sup>3</sup> Un puntuale ed esaustivo bilancio storiografico degli studi sulle città meridionali, a partire dalla tradizione ottocentesca fino alle più recenti istanze della storiografia è offerto da P. CORRAO, *Città e normativa cittadina*, cit., pp.35-60, al quale si rimanda per indicazioni bibliografiche complete. In questa sede mi limiterò quindi alla segnalazione delle opere e dei temi più generali. In particolare, per la realtà siciliana, il riferimento è a A. ROMANO, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in *Cultura ed Istituzioni nella Sicilia Medievale e Moderna*, a cura di ID., Soveria Mannelli (CZ) 1992, pp.9-49 e a M. CARAVALE, *La legislazione statutaria*, cit.

<sup>4</sup> Sulla struttura istituzionale delle città demaniali del regno di Sicilia cfr. B. PASCUTA, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino 2003, in particolare parte I, cap.III.

nell'esistenza di un corpo di norme locali, che formerà in particolare oggetto della nostra indagine..

## 2. Stato delle fonti e origine della legislazione cittadina di Corleone.

Il *corpus* normativo dell'*universitas* di Corleone è stato raccolto nel 1884 da Raffaele Starrabba e Luigi Tirrito ed edito con il titolo di *Assise e consuetudini della terra di Corleone* nella serie dei *Documenti per Servire alla Storia di Sicilia*<sup>5</sup>. L'iniziativa editoriale si inserisce in quel corposo filone di raccolte di fonti locali che caratterizza la storiografia siciliana dell'età post-unitaria e che si colloca nel più grande alveo dell'attività delle Società di Storia Patria<sup>6</sup>.

A differenza di molte altre edizioni coeve, che proponevano saggi di documentazione locale, scelti per ambiti normativi o per periodi cronologici definiti<sup>7</sup>, quella corleonese si caratterizza per avere pretesa di completezza. Essa contiene infatti l'intera legislazione relativa alla terra di Corleone, suddivisa dagli editori in tre parti: *Assisa ossia istruzioni per il regolamento della terra di Corleone*, *Consuetudines terrae Corilionis* e infine una terza sezione, miscellanea, contenente *Privilegi, capitoli e documenti riguardanti la terra di Corleone*<sup>8</sup>.

E tuttavia, a fronte di questa corposa edizione documentaria occorre rilevare l'assenza totale di studi specifici sulla realtà normativa di Corleone: le uniche considerazioni specifiche, infatti, e limitate soltanto alle Consuetudini risalgono a Vito La Mantia nell'edizione delle *Antiche consuetudini delle città di Sicilia* del 1900<sup>9</sup>. Dopo più nulla: la normativa corleonese, che pure rappresenta un *corpus* di interesse notevole, quantomeno per ampiezza ed omogeneità, è stato

---

<sup>5</sup> R. STARRABBA – L. TIRRITO, *Assise e consuetudini della terra di Corleone*, *Documenti per Servire alla Storia di Sicilia* II.2, Palermo 1884 (d'ora in avanti AC).

<sup>6</sup> Un quadro puntuale e molto documentato dell'attività di edizione di fonti promossa dalla Società di Storia Patria in Sicilia è offerto da A. SANSONE, *Mezzo secolo di vita intellettuale della Società Siciliana per la Storia Patria (1873-1923)*, Palermo 1923 (ora r.a., Palermo 1996), con l'aggiornamento curato da F. BRANCATO e R. SCAGLIONE GUCCIONE, *La Società Siciliana per la Storia Patria. Storia e cultura (1923-1993)*, Palermo 1994. Per il contesto culturale nel quale queste attività si inserivano si rimanda alle considerazioni di S. LEONE, *Per una storia delle strutture culturali: le Società di storia patria*, in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi. La Sicilia*, a cura di M. AYMARD e G. GIARRIZZO, Torino 1987, pp.861-885. Per una analisi su scala nazionale cfr. P.F. PALUMBO, *Funzione delle Società di Storia Patria nella cultura italiana*, in *Miscellanea di studi muratoriani*, Modena 1951, pp.471-493; R. MORGHEN, *L'opera delle Deputazioni e Società di Storia Patria per la formazione della coscienza unitaria in Giunta centrale per gli studi storici il movimento unitario nelle regioni d'Italia. Atti del convegno delle Deputazioni e Società di Storia Patria (Roma 10-12 dicembre 1963)*, Bari 1963.

<sup>7</sup> Ad es. le numerose raccolte di privilegi o di capitoli o di consuetudini, per le quali si rimanda a P. CORRAO, *Città e normativa cittadina*, cit., rispettivamente alle note 24 (privilegi), 25 (capitoli e statuti) e 12 (consuetudini).

<sup>8</sup> *Assisa*, AC pp.1-80; *Consuetudini*, AC pp.81-103; *Privilegi e documenti*, AC pp.105-371.

<sup>9</sup> V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900 (ora anche r.a., cit., Messina 1983), p. CCXLIX-CCLVI. Sulle considerazioni di La Mantia torneremo più avanti.

pressocchè ignorato dalla storiografia, che lo ha utilizzato solo sporadicamente e incidentalmente non facendone mai oggetto di analisi specifica. E' pur vero che questo vuoto storiografico potrebbe essere in parte giustificato dal fatto che la legislazione corleonese, muovendosi nel solco della normazione delle città minori siciliane e traendo evidente ispirazione dalla più corposa legislazione palermitana, non presenta a prima vista caratteristiche di originalità che la rendano adatta ad essere utilizzata per trarne considerazioni particolarmente 'innovative'. Ma tuttavia, non si può ignorare il fatto che, nell'articolato panorama del *ius proprium* delle terre siciliane – ad eccezione dei centri urbani maggiori - , quella corleonese è una normativa che non ha uguali, per struttura formale e per completezza, e questa unicità costituisce di per sé una motivazione più che sufficiente per effettuare una revisione analitica delle fonti normative corleonesi, operazione questa che sarà oggetto del presente lavoro.

Rinviando più avanti per l'analisi dei privilegi, ci occuperemo subito delle prime due parti, le Assise e le Consuetudini. Il punto di partenza obbligato è la citata edizione della normativa corleonese curata da Starrabba e Tirrito. Infatti, in mancanza dei manoscritti originali e di testimonianze documentarie coeve o di epoca vicina a quella di produzione, si rende necessario assumere l'edizione stessa ed il suo apparato di note come una fonte – anzi 'la fonte'; occorre quindi indagare a fondo le informazioni anche incidentali qui contenute, collazionandole con l'altra 'fonte' ottocentesca, quella di Vito La Mantia, per tentare di ricostruire un panorama dello *status quaestionis* il più vicino possibile a quello che ci è stato consegnato da quella stagione storiografica, l'unica a dare attenzione a questa normativa.

Procediamo con ordine. Secondo la testimonianza degli Editori i manoscritti originali che contenevano il testo delle Assise e quello delle Consuetudini andarono perduti nell'incendio che distrusse parte della documentazione contenuta nell'Archivio Comunale di Corleone durante i moti del 1848<sup>10</sup>; l'edizione della quale disponiamo è stata pertanto condotta su tre copie settecentesche, due corleonesi e una conservata presso la Biblioteca Comunale di Palermo<sup>11</sup>. I due manoscritti corleonesi, uno dell'Archivio Comunale di Corleone e uno in possesso di un personaggio chiave della vicenda, l'abate Nicolò Rocchè *archivario* dello stesso Comune di Corleone, contenevano sia il testo delle Assise che quello delle Consuetudini. Da questi fu

---

<sup>10</sup> AC, p.1, n.1

<sup>11</sup> Biblioteca Comunale di Palermo, ms. QqF55.

esemplata la terza copia, quella conservata presso la Biblioteca Comunale di Palermo ai segni QqF55, contenente le sole Consuetudini<sup>12</sup>.

Di questi tre testimoni, “orribilmente guasti in più punti”, i due curatori si erano limitati a “corregger la lezione evidentemente sbagliata nell’una, col riscontro dell’altra delle copie in discorso, indicando nelle note le varianti di maggior rilievo che si son potute raccogliere”<sup>13</sup>; in particolare, per quel che riguarda il testo delle Consuetudini, gli editori tengono a precisare che ‘se è lecito correggere le evidenti sgrammaticature di cui formicola il nostro testo, non si può senza soverchia audacia metter mano sul medesimo, quand’esso presenta storpiature tali, che non possansi raddrizzare senza pericolo di guastare il senso genuino. Infatti, diversamente operando, ci è parso che avremmo potuto far dire al medesimo cosa che potrebbe essere chi sa quanto lontana da quel ch’esso realmente diceva. In tale stato di cose abbiam creduto conveniente di non allontanarci dall’esemplare di cui abbiam condotto la nostra stampa, se non quand’esso si ribella sfacciatamente alle regole grammaticali, e quando la intelligenza da darsi al testo non può essere equivoca”<sup>14</sup>

Alla luce di questo stato delle fonti rimangono evidentemente seri dubbi non tanto sull’autenticità del *corpus* normativo, la cui esistenza è supportata da numerosi riferimenti nella documentazione medievale, quanto sull’esattezza del testo tramandato da una tradizione manoscritta troppo recente e sul quale, di conseguenza, è impossibile operare un approccio anche vagamente filologico. E ancora, ad aumentare questo senso di vaghezza, contribuisce l’assenza di approvazione regia della normativa corleonese; non esistono infatti testimonianze di approvazione del testo né nella Cancelleria del regno, né presso il Protonotaro, né infine in copie di privilegi: ciò non consente di accertare quando questi due *corpus* – Assise e Consuetudini – abbiano assunto la forma che oggi conosciamo<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> Il manoscritto QqF55 è fondamentale per la storia della legislazione cittadina siciliana: si tratta infatti del volume miscelaneo nel quale, sul finire del XVIII secolo, Rosario Gregorio aveva raccolto i testi inediti delle Consuetudini delle città siciliane al fine di curarne una edizione ufficiale ‘a spese del governo’ che avrebbe dovuto completare gli studi sul diritto pubblico siciliano ai quali si dedicò fino alla sua morte, studi poi confluiti in R. GREGORIO, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, Palermo 1794. Il manoscritto di Gregorio rimase inedito fino a quando La Mantia, nel 1862, lo pubblicò in una prima raccolta delle Consuetudini (V. LA MANTIA, *Consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1862), successivamente dallo stesso ampliata e corretta in più punti fino all’ultima edizione del 1900 (V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, cit.)

<sup>13</sup> AC, p.2 n.1.

<sup>14</sup> AC, p.81, n.1.

<sup>15</sup> Sull’assenza di approvazione regia del corpus normativo corleonese, a differenza di altri analoghi di città siciliane – ad esempio, Caltagirone, Piazza, Agrigento, Patti, Siracusa, Catania, per non parlare delle maggiori, Palermo, Messina, consolidatisi ufficialmente tra il XIV e il XV secolo, cfr. V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, cit., pp.CCXIX-CCL.

Secondo quanto affermato dall'abate Rocchè nei cenni storici premessi alla copia delle Consuetudini fornita a Rosario Gregorio, e poi anche dallo stesso Gregorio che quei cenni aveva utilizzato – secondo il duro giudizio dato da La Mantia - ‘sommariamente e senza alcuna ulteriore verifica’<sup>16</sup>, i due corpi normativi nel loro stato attuale risalirebbero al 1439<sup>17</sup>.

La tradizione relativa alle Assise vuole che esse siano state redatte durante il regno di Pietro III; sospese da Martino come ritorsione nei confronti della città ribelle furono riconfermate dallo stesso sovrano il 22 gennaio 1397<sup>18</sup>. Sempre secondo quanto contenuto nei manoscritti ottocenteschi, nel 1439 le Assise vengono sottoposte a revisione da parte di un consiglio di *cives*, come peraltro si evince da glosse quali *confirmata est ut iacet o vacat ex correctione* poste in calce ai singoli capitoli<sup>19</sup>.

Anche le Consuetudini, secondo quanto riportato nel preambolo delle stesse, furono redatte nella loro ultima forma durante il regno di Alfonso – *ad honorem et excellenciam gloriosissimi principis domini regis Alphonsi regni Siciliae* - anche se nell'unico testimone manoscritto compare il nome di Pietro, poi cancellato e corretto in “Alfonso”<sup>20</sup>.

In mancanza di ulteriori riferimenti documentari che possano fornire più espliciti indizi per la collocazione cronologica dell'origine di questi due corpi di norme, si può tuttavia assumere come dato certo che sin dalla prima metà del XIV secolo Assise e Consuetudini costituivano l'ossatura normativa cittadina.

Ed esistevano in una veste che non doveva essere troppo dissimile da quella che noi oggi conosciamo. La conferma di questo ci viene da due atti della fine del '300, uno riferibile alle Consuetudini e l'altro alle Assise.

---

<sup>16</sup> V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, cit., p.VII-VIII.

<sup>17</sup> Biblioteca Comunale di Palermo, Qq F 55, f. 303 “ Si può credere che fossero state scritte al tempo di Pietro II e quindi furono pubblicate ed autorizzate nel 1439 sotto Alfonso”; e R. GREGORIO, *Introduzione*, cit., p.177: “Nella prefazione alle consuetudinidi Coniglionè è detto che furono compilate sotto il re Pietro, ma appattisce indi di essere state confermate da Alfonso nel 1439”.

<sup>18</sup> In realtà nonostante gli Editori affermino che le Assise fossero riconfermate da Martino in un privilegio del 1398 (AC, p.2 in nota), il privilegio in questione non fa menzione delle Assise, ma conferma soltanto *omnes consuetudines, privilegia et observantias dicte Universitatis* (AC, p.142); il riferimento esplicito alle *Assisae dicte terre* è tuttavia contenuto in un altro privilegio martiniano, datato 1399 (AC, p.149). Per l'analisi di questi due documenti cfr. infra.

<sup>19</sup> AC, p.2, in nota.

<sup>20</sup> Il preambolo, secondo quanto trascritto dal Rocchè, porta la data del 15 maggio 1439 (AC, p.81). E in consonanza con la data, la chiusura del preambolo recita “homines dictae terrae Corilionis ... ipsas in scriptis redigi et haberi ... ad honorem et excellentiam gloriosissimi principis domini regis Alphonsi regni Siciliae” e la parola Alfonso, secondo quanto specificato dagli editori nella nota di commento al testo “leggesi soprapposta alle parole Petri secundi che son cancellate” (AC, p.83 n.2).

Il primo è il privilegio del 1397 con il quale Martino riaggregava al demanio la città di Corleone, ritornatagli fedele e, in segno di perdono, le concedeva di poter ricominciare ad utilizzare “omnes consuetudines, privilegia et observantias... que observabantur tempore regalium predecessorum [no]strorum ... prout hactenus fuerunt observate”<sup>21</sup>. Quindi c’è l’esplicita menzione di un *corpus* normativo cittadino, consolidato, utilizzato già da parecchio tempo e individuato – secondo un modo che si ritrova costante in tutti i centri demaniali del regno – come nucleo forte dell’identità cittadina. Ma su quest’ultimo aspetto torneremo più avanti. Per ora continuiamo ad occuparci di stabilire il termine *a quo* anche per le Assise.

Nel 1399, re Martino *vigore Assisiarum dicte terre* respingeva una sentenza d’appello pronunciata dai Baiuli di Corleone contro un provvedimento dei Giurati della città . Il sovrano quindi ribadiva il valore cogente delle Assise nell’ambito normativo che regolava la vita cittadina e inoltre si richiamava a due specifiche disposizioni o *assise* per motivare la sua decisione. La corrispondenza delle materie disciplinate nelle due assise invocate dal sovrano conferma che il *corpus* normativo delle assise fosse a quel tempo già strutturato, conosciuto e in buona parte coincidente con quello oggi in nostro possesso<sup>22</sup>.

Alla fine del trecento, quindi, Assise e Consuetudini sono una realtà normativa ormai ampiamente consolidata; ciò può farci affermare, senza tema di errore, che esse sono certamente un prodotto trecentesco, e la loro origine è da collocarsi, con buona sicurezza, almeno agli inizi del secolo.

Per definire meglio i contorni della normativa corleonese, oltre che dal punto di vista strettamente cronologico da quello più ampio del significato ‘politico’ di queste norme, è necessario considerare il rapporto della terra di Corleone con la città di Palermo.

Nell’atto di confederazione che le due città stipulano il 3 aprile del 1282 durante l’insurrezione del Vespro, i corleonesi, in cambio dell’offerta di aiuto *cum armis pecunia et personis* chiedono e ottengono dai palermitani di essere considerati *pro civibus dicte civitatis Panormi*, liberi cioè ed

---

<sup>21</sup> AC, p.142.

<sup>22</sup> AC, pp.149-150. Il documento in questione, sulla cui autenticità non esiste alcun dubbio essendo registrato in Cancelleria (Archivio di Stato di Palermo, Real Cancelleria, reg.35, c.80r) recita espressamente “Provisum est quod dicti baiuli non admittantur in appellacione predicta nec in aliquali appellacione facienda vigore Assisiarum dicte terre cum ex privilegiis ipsorum a sentenciis latis per iuratos terre eiusdem super dictis Assisis non sit licitum appellare; ... Pretera ... est provisum quod predictae Assise et earum tenores serventur cum et quando dicti officiales faciunt sive facient emitti bannum publice per preconem ...continens particulariter prohibiciones aut ordinaciones Assisiarum earundem: alias quod non teneantur contravenientes ad bannum sive ad penam ipsarum Assisiarum”. I capitoli cui si fa riferimento sono il 119, relativo all’obbligo da parte dei gabelloti di far bandire pubblicamente le Assise (AC, p.68-69) e il cap. 144 relativo al divieto fatto al Baiulo di dispensare dall’osservanza delle Assise (AC, p.79-80).

esenti da ogni tributo, dazio e dogana che comunemente si richiedeva loro come forestieri; i rappresentanti della città di Palermo si impegnano infatti a garantire ai corleonesi “immunitatem et libertatem et exempcionem de solucionibus iurium, doanarum et cabellarum que exiguntur ab aliis hominibus in dicta civitate, tam de doana maris quam de doanis aliis et cabellis dicte civitatis Panormi et de omnibus angariis aliis et perangariis”<sup>23</sup>.

La richiesta del riconoscimento dello *status* giuridico di *cives*, posta dai Corleonesi come principale e prioritaria per fornire in cambio ai Palermitani alleanza politica e aiuto militare, manifesta evidentemente l’interesse suscitato da un nuovo assetto normativo locale che Palermo proprio in quegli anni andava consolidando<sup>24</sup>. In altri termini, il dato giuridico viene percepito come elemento essenziale per la strutturazione delle nuove identità cittadine e, in questo senso, l’assimilazione al modello politico, economico ma anche e soprattutto giuridico della città egemone da parte dei centri demaniali minori viene indubbiamente avvertita come punto di passaggio obbligato per la formulazione di una diversa struttura identitaria.

La conferma di questa chiave interpretativa è data dalla derivazione diretta delle Consuetudini di Corleone da quelle di Palermo.

E’ noto che le consuetudini siciliane si articolano su alcuni ceppi principali e più antichi dai quali discendono per filiazione altri corpi consuetudinari di città minori<sup>25</sup>. Secondo quanto attestato da La Mantia, le Consuetudini di Corleone “offrono alcuni capitoli desunti dalle Consuetudini di Palermo, non adottate per intera copia letterale ma riducendone più brevi le norme o modificandole”<sup>26</sup>. Il rapporto di filiazione tra i due ceppi consuetudinari sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare l’influenza esercitata da Palermo nella costruzione dell’assetto normativo corleonese; ma questa considerazione è ulteriormente rafforzata dal fatto che guardando al panorama siciliano, si evince che il ceppo consuetudinario palermitano – che pure è

---

<sup>23</sup>AC, pp.129-133. Il patto fra Palermo e Corleone nel quale le due città si promettevano a vicenda *unionem, fidelitatem et fraternitatem*, è un documento notissimo, ampiamente studiato a partire dalla prima edizione fatta da M. AMARI, *La guerra del Vespro siciliano*, a c.di F. GIUNTA, Palermo 1969; sui significati politici dell’atto di confederazione si rimanda alla bibliografia contenuta ACA, Vespro e a F. GIUNTA, *Il Vespro e l’esperienza della “Communitas Sicilie”. Il baronaggio e la soluzione catalano-aragonese. Dalla fine dell’indipendenza al vicereame spagnolo*, in *Storia della Sicilia*, a c. di R. ROMEO, III, Napoli 1980, pp.305-407

<sup>24</sup> Su questo cfr. B. PASCIUTA, *Costruzione di una tradizione normativa: il privilegium fori dei cittadini di Palermo e la sua utilizzazione nel secolo XIV*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano* LXVI (1993), pp. 239-297.

<sup>25</sup> Ad esempio, dall’antico ceppo delle consuetudini messinesi derivano direttamente le consuetudini di Trapani e, in larga misura, quelle di Agrigento, Patti e Lipari; le consuetudini di Catania e quelle di Noto, invece, derivano dall’unione del ceppo messinese con l’altro ‘originale’ costituito dalle consuetudini di Siracusa. Per tutto questo si rimanda a LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, cit., *Prefazione*, e per studi più recenti alla bibliografia sulle consuetudini cittadine contenuta in A. ROMANO, *Vito La Mantia*, cit.

<sup>26</sup> V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, cit., p.CCLI.

uno dei più antichi e prestigiosi – non ‘genera’ altri corpi consuetudinari cittadini, eccetto quello di Corleone, le cui consuetudini, secondo quanto affermato a ragione da La Mantia, erano le uniche “veramente derivate da quelle di Palermo”<sup>27</sup>.

A conclusione di questa parte ‘ricognitiva’ possiamo quindi assumere che Corleone già nella prima metà del XIV secolo era dotata di una normativa locale articolata in Consuetudini e Assise, anche se non possiamo con certezza sostenere che la forma fosse quella che oggi ci è pervenuta; e inoltre che nella creazione di questo assetto normativo fu determinante il rapporto con Palermo, un rapporto di egemonia che ha le sue origini almeno sin dall’epoca del Vespro, che coinvolge vari ambiti dell’organizzazione cittadina e che si evidenzia formalmente nella comune matrice del ceppo consuetudinario.

### 3. Assise e Consuetudini

Le Assise sono una raccolta di delibere dell’*Universitas* di Corleone. Nei manoscritti che le hanno tramandate risultano divise in 145 capitoli, il cui *incipit* è solitamente “Statutum est”, “Tota universitas in unum congregata statuit quod”, etc.

Nel vasto e articolato panorama della normativa delle città demaniali siciliane le Assise di Corleone rappresentano un *unicum* assoluto; e infatti, se per contenuto esse sono simili ad analoghe disposizioni cittadine, comunemente raggruppate sotto la denominazione di Capitoli, per forma si differenziano nettamente in quanto i Capitoli si presentano formalmente come richieste sottoposte dalle città all’approvazione del sovrano e da questi *placitate*<sup>28</sup>; le Assise, invece, appaiono come un *corpus* di delibere dell’*Universitas*, variamente articolato e soprattutto privo di ogni riferimento all’approvazione regia.

Le Assise non contengono un preambolo che ne chiarisca l’origine e ne motivi l’esistenza; gli editori spiegano che “l’*Assisa* della Terra di Corleone non è che un complesso di disposizioni di diversa indole, emanate da quell’Università pel governo e per l’amministrazione del civico patrimonio, I Corleonesi la chiamano *Libro della Città* e volgarmente *la Zisa*, alterazione di *Assisa*... Com’è di tutti gli antichi statuti comunali, le disposizioni in essa contenute dovettero essere in osservanza sin da tempo, per così dire, immemorabile prima di essere consegnate sulla

---

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> Per la legislazione capitolare si rinvia a P. CORRAO, *Città e normativa cittadina*, cit., pp.47-48 e in particolare alla bibliografia ivi citata nella nota 25.

carta, o come oggi si direbbe *codificate*, e poscia raccolte e scritte”<sup>29</sup>. Ma da questa analisi, formalmente ineccepibile, resta esclusa la spiegazione della natura giuridica di questa legislazione e della sua collocazione nel quadro delle tipologie normative generalmente adottate dalle *Universitates* del Regno<sup>30</sup>.

Le Assise di Corleone si presentano come un complesso di disposizioni di diverso contenuto, disposte senza un ordine sistematico interno. Questo carattere alluvionale dimostra come la raccolta tramandata dalla tradizione manoscritta e poi consegnata all’edizione a stampa non avesse carattere definitivo, ma fosse piuttosto testimonianza di uno specifico momento di una legislazione che ovviamente, dato anche il suo carattere di regolamento della vita quotidiana di una comunità, era destinata a mutare continuamente. A questo proposito risulta particolarmente illuminante analizzare le disposizioni contenute nelle Assise 137 e 144. La prima stabilisce che gli ufficiali della terra di Corleone possano modificare il tenore delle Assise o introdurne di nuove “ut conscientiae ipsorum melius placuerit”<sup>31</sup>. La seconda pone un limite all’arbitrio degli ufficiali, vietando al Baiulo della città di operare in deroga alle Assise o di concedere a chiunque di derogare alle stesse<sup>32</sup>. Le Assise quindi costituivano il punto nodale della legislazione cittadina: l’*Universitas* poteva modificare il proprio *corpus* normativo, ma agli ufficiali che pure avevano queste competenze non era evidentemente consentito né di agire *legibus soluti* né di consentire deroghe alle norme statuite dal corpo dell’*Universitas*.

Da alcuni riferimenti dedotti dalla documentazione sembra che le singole Assise fossero appaltate a gabelloti che avevano il compito di vigilare sulla corretta osservanza e, in caso di infrazione, dovevano riscuotere le ammende previste. I gabelloti erano comunque sotto il controllo severo dei Giurati, ai quali dovevano rispondere del loro operato specie nella riscossione delle ammende<sup>33</sup>; venivano immediatamente sollevati dall’incarico, nel caso in cui

---

<sup>29</sup> AC, p.2, in nota.

<sup>30</sup> Un confronto sul piano dei contenuti e su quello formale, delle singole delibere, può essere fatto con la documentazione prodotta dall’*Universitas* di Palermo e contenuta nei registri della Cancelleria cittadina, editi in gran parte in *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, voll.1-12, Palermo 1982-2002.

<sup>31</sup> “Statutum est quod officiales terre Corilionis possint et tenentur iuxta eorum conscientiam praedictas assisas augmentare, minorare, adiungere et auferre de praedictis assisiis ut conscientiae ipsorum melius placuerit faciendum in correctione ipsarum. Confirmata est ut iacet” (Ass.137, AC p.77).

<sup>32</sup> “Vetitum est per universitatem predictam quod nulli liceat Baiulorum aliquas personas cuiuscumque gradus et conditionis existant affidare nec licentiam prestare contra tenorem et continentiam quarumcumque assisiarum et si forte aliquem vel aliquos affidaverit seu alicui licentiam tribuerit contra dictum tenorem assisiarum predictarum, assisam de qua affidaverit amittat et exerceatur per universitatem terre predictae et credatur sacramento affidati seu licentiam habentis ad eadem et restituere debeat pecuniam perceptam ex affidavitis predictis personis a quibus habuit pecuniam supradictam. Confirmata est ut iacet” (Ass.144, AC pp.79-80).

<sup>33</sup> Ass.115, AC pp.66-67. ; cfr. anche Ass.114, AC p.66.

avessero concesso deroghe alle norme che avevano l'obbligo di fare osservare<sup>34</sup>. La funzione principale delle Assise era quella di regolare lo svolgimento quotidiano della comunità e quindi, complementariamente di consentire una risoluzione delle anomalie che inevitabilmente intervenivano a turbare quello svolgimento. Per assicurare l'efficacia del controllo pubblico era necessario disporre di procedure agili e prive, il più possibile, di formalismi di qualsiasi genere, facendo salve tuttavia le garanzie formali previste a tutela dei cittadini. E infatti, nonostante fosse espressamente previsto che "nulla predictarum assisarum data gabelloto per dictam Universitatem dictus gabellotus procedat sine accusatore nisi in quibus dicitur quod procedatur sine accusatore", e quindi che la violazione delle Assise di regola dovesse essere punita dietro denuncia e quindi con procedimento ordinario<sup>35</sup>, tuttavia su 145 disposizioni ben 97 contengono l'indicazione "et procedatur sine accusatore". La differenza fra il procedimento *sine accusatore* e quello ordinario, secondo quanto è possibile ricavare dal testo stesso delle Assise, consisteva essenzialmente nel fatto che, con il procedimento ordinario, l'ufficiale che doveva far applicare la norma aveva l'obbligo di procedere dietro denuncia e di verificare che il denunciante - l'*accusator* - avesse personale e diretta cognizione del fatto contestato: "accusator sit talis quod ad aures eum tangat, alias non valeat accusatio"<sup>36</sup>, e quindi procedere ad una verifica delle prove addotte da accusa e difesa. In caso di procedimento *sine accusatore*, invece, la sanzione poteva essere comminata con un procedimento inquisitorio, o, in alcuni casi, sulla base del giuramento della parte lesa, senza ulteriore produzione di riscontri<sup>37</sup>. Una limitazione al possibile arbitrio in caso di procedimento *sine accusatore* veniva comunque fornita dall'assisa 22 con la quale si stabiliva che nel procedimento *sine accusatore* fosse richiesta la testimonianza di un testimone affidabile "ad excludendum pravam intentionem faciendam contra tenorem assisarum"<sup>38</sup>.

Il contenuto delle Assise può essere racchiuso in tre ambiti generali: vita *infra menia*, usi delle campagne e istituzioni cittadine.

Per quanto riguarda la vita cittadina le Assise si occupano prevalentemente di commercio e di ordine pubblico.

---

<sup>34</sup> Cfr., ad esempio, Ass.64 (AC, p.38): "si gabellotus licentiam dederit venandi, amittat praedictam assisiam et exerceatur per universitatem".

<sup>35</sup> Ass. 118, AC p.68. Sul procedimento ordinario cfr. B. PASCUTA, *In regia curia*, cit., p.288 ss.

<sup>36</sup> *Ibidem*.

<sup>37</sup> Ad esempio, Ass.64 (AC, p.38): "Et procedatur sine accusatore et stetur iuramento patroni et venatoris".

<sup>38</sup> Ass.22, AC p.13.

Le Assise sul commercio dimostrano una costante attenzione verso la tutela della comunità nei confronti delle categorie professionali che producevano e vendevano al dettaglio. Questa azione di difesa dei cittadini si esplica attraverso un minuzioso disciplinamento sia delle modalità di vendita delle merci al minuto<sup>39</sup> sia della condotta di alcune categorie di artigiani e commercianti: i macellai, in primo luogo, che erano obbligati, insieme ai *rigacterii*, a giurare ogni anno *in manibus Iuratorum* di attenersi *iuste et bene* a quanto contenuto nelle Assise<sup>40</sup>, e la cui attività era regolata in tutte le sue fasi, dalla macellazione all'accertamento della provenienza dei capi, dalle modalità di vendita e di esposizione dei vari tipi di carne alla tenuta di animali da macello<sup>41</sup>. Ai cerari era fatto obbligo di fabbricare candele e ceri *de cera bona et pura, absque malitia seu aliqua mixtura* e di apporre il proprio marchio ai manufatti “*ita quod separatim cognoscantur opera quorumcumque facientium opus seu ministerium predictum*”<sup>42</sup>; i tessitori avevano l'obbligo di impiegare lana di buona qualità nella tessitura del *pannum arbrascium* destinato alla vendita<sup>43</sup>; i maniscalchi erano tenuti a risarcire o a curare a proprie spese l'animale ferito durante la ferratura, e ciò *sine aliqua cavillatione* e sulla parola del proprietario dell'animale<sup>44</sup>; altre norme erano indirizzate ai fornai, relativamente alle modalità di pagamento per la cottura di pane portato al forno da privati<sup>45</sup>; ai muratori, per i quali veniva fissato l'orario di lavoro – “*statim orto*

---

<sup>39</sup> Divieto di vendere merci vicino al cimitero di S.Martino (Ass.1, AC p.1); modalità di vendita e prezzo dei conigli (Ass. 13, AC p.9); modalità di vendita e prezzo della cacciagione (Ass. 42, AC p.23); modalità di vendita del pesce al dettaglio (Ass.37, AC p.20); divieto ai privati di vendere uva e frutta senza la licenza del Baiulo della città o dei Giurati; gli unici abilitati a vendere *continue in plateis publicis* sono, secondo questa norma, i *fructaroli publici* che possono fare commercio in tutto il territorio di Corleone (Ass. 17, AC p.11); obbligo ai *regaterii seu apothecarii* di attenersi alle mete imposte dai Giurati nella vendita delle merci calmierate e di tenere *bilancias aequalatas* (Ass. 20 AC p.12); obbligo ai *fundacarii sive tabernarii* di acquistare quantità limitate di pesce fresco (Ass. 38, AC p.21); divieto di vendere e acquistare merci prima del visto dei Nadari o dei Giurati (Ass. 39, AC p.21); divieto ai *mercatores seu regacterii* di acquistare le merci importate e destinate alla vendita al dettaglio prima di tre giorni a partire dall'arrivo sui mercati della città; la correzione in calce specifica che “*assignatio mercimoniorum fiat de die et non de nocte, ut perveniat ad aures habitatorum*” (Ass. 45, AC p.25); modalità di esercizio e tariffe spettanti ai *sensarii* (Ass. 100, AC pp. 57-58).

<sup>40</sup> Ass.32, AC pp.18-19.

<sup>41</sup> Le norme che disciplinavano l'attività dei macellai imponevano l'obbligo di vendere la carne secondo il peso legale, determinato dai Nadari (Ass. 25, AC p.14-15); obbligo di vendere soltanto carni il cui marchio sia stato prima certificato dai Giurati e dal *magister merci* (Ass.30, p.17); obbligo di macellare di giorno “*ita quod omnibus pateat, et patere possit de carnibus predictis et de animalibus ac de merco animalibus predictorum*” (Ass.31, AC p.18); obbligo di disporre separatamente i vari tipi di carne in vendita “*ita quod carnes animalium similes, et quae faciliter ad oculus non possint discerni fiant vicissitudinarie, vel in diversis bancis*” (Ass.33, AC p.19); divieto di tagliare la carne degli animali nel macello a chiunque non sia macellaio o venditore di carne (Ass.33, AC p.19); divieto di tenere animali vivi *in domibus seu porticis ipsorum bucheriorum* (Ass.35, AC p.20) e di introdurre a qualsiasi titolo animali vivi in città (Ass.36, AC p.20).

<sup>42</sup> Ass.122, AC p.70.

<sup>43</sup> Ass. 123, AC p.70.

<sup>44</sup> “*Et quo de praedictis credatur sacramento patroni animalium ipsorum, vel eius nuncio*” (Ass. 84, AC p.49).

<sup>45</sup> Divieto di riscuotere il *panem pro furnagio* per meno di venti pani dati a cuocere (Ass.125, AC p.71).

sole...usque ad occasum solis”<sup>46</sup>; ai conciatori, ai quali si vietava di mettere ad essiccare pelli entro le mura della città <sup>47</sup>.

Rivolte al decoro urbano erano le norme che regolavano la tenuta di botteghe, taverne e osterie e fondachi, con prescrizioni minuziose sui giorni e sugli orari di apertura<sup>48</sup>, sulle insegne<sup>49</sup>, sulla condotta morale da tenersi – divieto di gioco d’azzardo, divieto di vendere vino a credito, divieto, per l’oste, di annacquare il vino tranne che su richiesta del cliente<sup>50</sup>

La tutela dello spazio cittadino era garantita dalle disposizioni relative al regime del suolo pubblico<sup>51</sup>, allo smaltimento dei rifiuti<sup>52</sup>, alla tenuta delle discariche pubbliche<sup>53</sup>.

Particolarmente puntuali erano le assise che miravano a limitare il crimine esercitato con il favore delle tenebre: norme minuziose intervenivano ad obbligare tutti i cittadini a camminare con un lume<sup>54</sup> e a regolare il funzionamento della *sciurta*, la magistratura locale che aveva il compito di sorvegliare la città durante la notte<sup>55</sup>.

Infine le leggi suntuarie, che erano indirizzate a limitare lo sfarzo nelle due cerimonie fondamentali delle famiglie della comunità cittadina: il matrimonio e il funerale. Per quanto riguarda i matrimoni si vietava di portare ‘in processione’ il corredo della sposa<sup>56</sup>; si vietava l’antico uso di portare una fiaccola accesa davanti alla sposa<sup>57</sup>, si vietavano musiche, canti, balli e veglia la sera prima delle nozze e si vietava di suonare in presenza di stranieri e nel percorso che

---

<sup>46</sup> Ass.83, AC p.49.

<sup>47</sup> Ass.79, AC p.47.

<sup>48</sup> Divieto per gli *apothecarii, tabernarii, mercatori, regatterii, bordonarii et alii artifices* di tenere aperte le loro botteghe nei giorni festivi (Ass.136, AC p.76); lo stesso divieto è prescritto espressamente per i *drapperii, apothecatores e mercatores panni de colore* (Ass.101, AC p.58); obbligo di chiudere *taberne, fundaci e receptaculi publici* dopo la *tertiam campanam sciurte* (Ass.92, AC pp. 53-54, reiterata in Ass.140, AC pp.77-78).

<sup>49</sup> Divieto ai tavernai e ai bottegai di porre nelle loro botteghe rami e alberi da utilizzare come insegna o richiamo per gli avventori, senza il permesso dei proprietari delle piante stesse (Ass. 68, AC p.41).

<sup>50</sup> Ass.143 (AC p.79); Ass.95 (AC p.55).

<sup>51</sup> Divieto di costruzioni abusive su strade pubbliche e divieto di ingombro delle stesse con materiali da costruzione o con sfabricidi (Ass. 21, AC p.13; Ass.40, AC p.22 e Ass. 41, ivi; Ass. 80, AC pp.47-48).

<sup>52</sup> Numerose e minuziose le disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti: concimi e immondizie (Ass. 26, AC p.15; Ass.28, AC p.16; Ass. 44, AC pp.24-25; Ass.47, AC p.26; Ass.51, AC pp.28-29), sfabricidi, (Ass. 27, AC p.16), carogne di animali (Ass.46, AC p.26); scorie e avanzi di concia delle pelli (Ass. 48, AC p.27); acque sporche (Ass.50, AC p.28); pulizia dei luoghi di mercato (Ass.49, AC p.27).

<sup>53</sup> Individuazione dei luoghi da adibire a discarica pubblica (Ass. 29, AC p.17 e Ass.27, Ass.28, AC p.16).

<sup>54</sup> Ass.130, AC pp.73-74; uniche eccezioni per i casi espressamente disciplinati da Ass.107, AC p.62.

<sup>55</sup> Ass.14, AC pp.9-10 e il gruppo di norme contenute nelle Ass.102-106 (AC, pp.59-62), per le quali cfr. oltre.

<sup>56</sup> Ass. 57, AC pp.33-34.

<sup>57</sup> Ass. 87, AC pp.50-51.

la sposa compiva per recarsi in chiesa<sup>58</sup>. Per i funerali si regolavano le offerte per i sacerdoti, il numero delle candele, si limitava il ricorso alle prefiche<sup>59</sup>.

L'ambito della campagna, del territorio *extra menia* della città di Corleone era oggetto di altrettanto numerose disposizioni. Esse prevalentemente riguardano il regime delle acque<sup>60</sup>, abbeverature e mulini<sup>61</sup>; le strade poderali e interpoderali e la costituzione di eventuali servitù prediali<sup>62</sup>; il regime dei poderi chiusi e la tutela dei campi recintati<sup>63</sup> e delle masserie<sup>64</sup>; le modalità per delimitare le terre destinate a pascolo e alla caccia da quelle destinate alle colture<sup>65</sup>; il regime della manodopera salariata<sup>66</sup>.

Le istituzioni oggetto della normativa delle Assise sono le due più direttamente collegate agli ambiti della vita cittadina disciplinati dalle Assise stesse, e cioè i *Nadari*, magistrati preposti al controllo dei pesi e delle misure e al calmieramento delle merci<sup>67</sup>; e i Maestri di *Sciurta*, ai quali era affidata la sorveglianza notturna della città. La *Sciurta* è oggetto di un gruppo omogeneo di norme, interessanti anche per seguire l'iter di costituzione di una nuova magistratura. Con l'Assisa 102, l'*Universitas* istituiva la nuova magistratura destinata all'ordine pubblico, stabilendo che essa fosse guidata da quattro *Magistri Xurterii* che fossero *homines bonae famaе*, eletti dall'*Universitas*, e che ai loro ordini stessero 40 *scieurterii*, anch'essi di buona reputazione e ugualmente designati per elezione<sup>68</sup>. Le successive, fino all'Assisa 108, si occupano di vari aspetti relativi alla *Sciurta*, dagli stipendi degli uomini d'arme alle modalità di arresto e traduzione in

---

<sup>58</sup> Ass.116 e 117, AC p.67-68.

<sup>59</sup> Ass.124, AC, pp.70-71; Ass.142, AC p.78; Ass.145, AC p.80.

<sup>60</sup> Libero uso delle acque che non si immettono nel fiume Corleone (Ass.12 AC, p.9), norme per l'irrigazione dei fondi con le acque del fiume Corleone (Ass.70, AC pp.42-43).

<sup>61</sup> Ass.11, AC p.8.

<sup>62</sup> Divieto di tracciare vie interpoderali per fra transitare animali da pascolo (Ass.23, AC pp.13-14), reiterata in Ass.75, AC p.45.

<sup>63</sup> Divieto di penetrare nei poderi chiusi con animali (Ass.52) e pene correlate (Ass.53, AC pp.29-32); divieto per i padroni o i custodi di poderi chiusi di trattenere per oltre un giorno gli animali penetrati nei loro campi e sorpresi a fare danni (Ass.53-54, AC pp.32-33); norme per la modalità di chiusura e recinzione delle terre (Ass. 63, AC p.36).

<sup>64</sup> Pene per la devastazione di massarias, tuguria sive aedificia (Ass.62, AC pp.35-36).

<sup>65</sup> Modalità di delimitazione delle terre destinate al pascolo e alla caccia (Ass.64, AC pp.37-38); divieto di pascolo in campi coltivati (Ass.127, AC p.72); divieto di pascolo, per animali grossi, in rustuccias segetes cottuneria (Ass.135, AC p.76).

<sup>66</sup> Prescrizioni sul vitto e l'alloggio dei lavoratori giornalieri e settimanali (Ass.82, AC pp.48-49; Ass.89, AC pp.51-52); orario e modalità di lavoro dei ligatores di viti (Ass.65, AC pp.39-40).

<sup>67</sup> La figura dei Nadari compare nella maggior parte delle Assise che disciplinano il commercio; ma specificamente dirette al funzionamento della magistratura sono le Ass. 39 (AC, p.21), 98 (AC, pp.56-57), 99 (AC, p.57). In generale sulla magistratura dei Nadari o Acatapani cfr. C.A. GARUFI, *La giurisdizione annonaria municipale nei secoli XIII e XIV: l'acatapania e le mete*, in *Archivio Storico Siciliano*, XXXII (1897), pp.128-164; P.M. ROCCA, *Della Membrana gabellarum e de' capitoli della Nadaria e della Camperia della terra di Alcamo*, in *Archivio Storico Siciliano*, n.s., XXX (1905), pp.72-127.

<sup>68</sup> Ass. 102, AC p.59. .

carcere dei rei scoperti in flagrante<sup>69</sup>. Carattere episodico avevano alcune norme che si occupavano dell'ufficio dei Notai agli atti della curia civile<sup>70</sup>, e degli appaltatori delle gabelle pubbliche<sup>71</sup>; altre infine disciplinavano specifici aspetti procedurali<sup>72</sup>.

Di dimensioni certamente più contenute rispetto alle Assise, le Consuetudini, per la loro filiazione diretta da quelle palermitane, non presentano particolari elementi di originalità.

Introdotte da un preambolo nel quale si afferma l'utilità di procedere ad una redazione scritta delle consuetudini *pro salubriori utilitate terre ipsius*<sup>73</sup>, le Consuetudini sono divise in 42 capitoli e come quelle palermitane, riguardano varie materie di diritto privato ma anche di diritto pubblico e di procedura, dal regime patrimoniale dei coniugi ad alcune prescrizioni processuali, da disposizioni relative alle *sciurte* notturne a prescrizioni relative ai notai e ad altre magistrature cittadine, Baiulo e Giurati in particolare. I primi capitoli – dal II al VII – riguardano il matrimonio con comunione dei beni, quello *more Graecorum*, e i relativi regimi dotali; i capp.VIII, IX e XXXII si occupano della capacità di agire della donna coniugata, nei giudizi e nella stipula di contratti. Del diritto di protimisi sono oggetto i capp. XIII-XV. All'ambito procedurale, analogamente alle consuetudini palermitane, si riferiscono i cap. XXIV, sul rito sommario, XXVI, sull'azione redibitoria nei contratti di vendita di animali e di servi e sulla fattispecie, tutta locale, della vendita *a modu di fera*, per la quale la procedura ordinaria non veniva applicata; XXX-XXXI sul procedimento ordinario presso la Curia Baiulare<sup>74</sup>; e ancora altre consuetudini si occupano dell'apparato istituzionale della città: tariffe e regime privilegiato dei componenti dell'amministrazione giudiziaria<sup>75</sup>; organizzazione della magistratura dei *Nadari* e della *Sciurta*, in consonanza con quanto già disposto nelle Assise<sup>76</sup>: ciò a ulteriore conferma

---

<sup>69</sup> AC pp.59-63.

<sup>70</sup> Obbligo per i *notarii actorum* della curia civile di consegnare ai loro successori *sub religione sacramenti* "omnia acta ad manus ipsorum perventa"; la disposizione è motivata dalla considerazione del malfunzionamento del tribunale civile, provocato dalla negligenza nella conservazione degli atti: "quia contingit saepius multa acta curie civilis amitti quae non possunt, cum est necessarium inveniri" (Ass. 3, AC p.3).

<sup>71</sup> Ass. 114 e 115, AC pp.66-67. Per queste disposizioni cfr. *supra*.

<sup>72</sup> Ass. 118, AC p.68; Ass. 137, AC p.77; Ass.144, AC p.79-80, per le quali cfr. *supra*.

<sup>73</sup> AC, pp.81-83.

<sup>74</sup> Sulle consuetudini di Palermo cfr. E.I. MINEO, *Norme cittadine, sviluppo istituzionale, dinamica sociale: sulla scritturazione consuetudinaria in Sicilia tra XIII e XIV secolo, in Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 2001, pp.379-400. Per una descrizione delle procedure utilizzate nei tribunali civili cittadini cfr. B. PASCIUTA, *In regia curia*, cit. parte II, capp. III-IV.

<sup>75</sup> Cons. XXVIII, XXXII, XXXIV-XXXVI.

<sup>76</sup> Sui Nadari cons.XXXXVIII e XL; sulla Sciurta cons. XLI.

della inscindibilità dei due corpi normativi, che insieme davano le coordinate di *ius proprium* necessarie al funzionamento ordinario della città e del suo territorio<sup>77</sup>.

#### **4. Due falsi privilegi di Federico II: il mito della colonia lombarda e la dipendenza dal modello palermitano.**

La terza parte del *corpus* documentario edito da Starrabba e Tirrito, la più cospicua per mole, contiene *Privilegi, capitoli e documenti riguardanti la terra di Corleone*<sup>78</sup>.

Questa sezione non pone i problemi di provenienza del materiale documentario affrontati per le due precedenti, in quanto contiene la trascrizione delle pergamene della città, ancora oggi conservate presso l'Archivio di Stato di Palermo nel tabulario dell'*Università di Corleone*<sup>79</sup>; l'arco cronologico coperto da questa documentazione va dal XIII secolo al 1744. Nel puntuale apparato critico che accompagna ciascun documento, Starrabba, che curò personalmente l'edizione di questa sezione, si servì del riscontro con il *volume dei privilegi della città di Corleone* – uno dei tre testimoni tardo settecenteschi adoperati anche per l'edizione delle Assise e Consuetudini -, e con la documentazione contenuta nei registri della Real Cancelleria e del Protonotaro del Regno<sup>80</sup>

L'edizione del *corpus* documentario, condotta con la scrupolosità e l'esattezza che caratterizzano i lavori degli eruditi di fine Ottocento ma con in più l'acume geniale di Starrabba, è dunque ancora oggi pienamente attendibile e completa. Rimangono evidentemente fuori da questa raccolta altre preziose fonti documentarie che riguardano più in generale la storia di Corleone nel medioevo – il Tabulario di S.Maria del Bosco<sup>81</sup>, ad esempio, o i numerosi registri

---

<sup>77</sup> Sulle Consuetudini di Corleone cfr. anche le considerazioni di V. LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, cit., pp.CCXLIX-CCLVI.

<sup>78</sup> AC, pp.105-371.

<sup>79</sup> Archivio di Stato di Palermo, *Diplomatico*, Tabulario dell'Università di Corleone. Le pergamene conservate sono 29; inoltre Starrabba trascrive altri tre documenti provenienti da copie conservate nell'Archivio di Corleone.

<sup>80</sup> La documentazione prodotta dai due uffici centrali di registrazione – la Cancelleria e il Protonotaro del Regno - è conservata nei fondi omonimi, presso l'Archivio di Stato di Palermo. Su questi uffici cfr. A. BAVIERA ALBANESE, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia*, in *Archivio Storico Siciliano*, s.III, 19 (1969), pp.391-563 (ora anche Roma 1974); P. CORRAO, *Mediazione burocratica e potere politico: gli uffici di cancelleria nel Regno di Sicilia (secoli XIV-XV)*, in *Ricerche Storiche*, XXIV (maggio-agosto 1994), pp.389-409. Sulla documentazione cfr. inoltre *Archivio di Stato Palermo, Real Cancelleria di Sicilia. Inventario sommario (secc. XIII-XIX)*, Roma 1950.

<sup>81</sup> Archivio di Stato di Palermo, *Diplomatico*, Tabulario di S. Maria del Bosco di Calatamauro (1264-1737); regesti ed edizione di alcune pergamene in *Le pergamene del monastero di santa Maria del Bosco di calatamauro (1264-1763)*, a cura di N. ARCADIPANE, S. BALLETTA, L. MICELI, Palermo 1991. Il fondo pergameneo del monastero è stato ampiamente utilizzato, fra gli altri, da I. Mirazita nei suoi numerosi lavori sulla struttura urbana e

dei notai corleonesi<sup>82</sup> – fonti che pur essendo evidentemente di grande interesse generale, tuttavia, in base ad alcuni sondaggi, non sembrano contenere elementi indispensabili allo studio dell’ambito normativo, e comunque preliminari rispetto a quelli – che vedremo sono numerosi – forniti invece dalla documentazione ‘pubblica’ edita da Starrabba.

Per ovvie ragioni di coerenza, la mia analisi in questa sede sarà limitata soltanto ad alcuni privilegi, quelli che hanno attinenza specifica con la formazione dell’assetto normativo della città.

Il *corpus* dei privilegi di Corleone si apre con due documenti, il primo relativo alla concessione della terra di Corleone da parte di Federico II ad Oddone di Camerana e a *nonnulli homines de partibus Lombardie* datato 1237 e il secondo datato 1247 con il quale l’imperatore e re di Sicilia concede a Bonifacio di Camerana, figlio di Oddone, il casale e il castello di Militello in val di Noto, al posto di Corleone ritornata al demanio.

I due famosi privilegi, dai quali tradizionalmente si fa partire la storia ‘documentata’ e documentaria di Corleone, sollevano a ben vedere non poche perplessità circa la loro autenticità.

Vediamo di che si tratta partendo dal secondo, quello del 1247<sup>83</sup>.

---

sul paesaggio agrario di Corleone, fra i quali cfr. per tutti I. MIRAZITA, *Strutture urbane e società a Corleone nel XIV secolo*, in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, La Memoria*, 7 (1993), pp.75-95. ; EAD., *Note sul paesaggio agrario di Corleone (secc. XIII-XV)*, in *Incontri meridionali*, 1/3 (1996), pp.233-244.

<sup>82</sup> La documentazione dei notai corleonesi, conservata anch’essa presso l’Archivio di Stato di Palermo, fondo *Notai Defunti*, data a partire dal tardo XIV secolo e costituisce un unicum assoluto nel panorama documentario siciliano. Per quest’epoca infatti la sola altra documentazione notarile omogenea che si sia conservata è quella prodotta dai notai palermitani, per i quali si rimanda a B. PASCUTA, *I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico*, Soveria Mannelli (CZ) 1985. Sui notai di Corleone si veda per tutti I. MIRAZITA, *I de Pictacholis. Una famiglia di notai di Corleone tra XIV e XV secolo*, in *Atti dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo*, II, serie V, 1981-82, pp. 65-101; per un elenco dei notai corleonesi si rimanda anche a H. BRESCH, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile. 1300-1450*, 2 voll., Palermo 1986, vol. I, p.28.

<sup>83</sup> Per maggiore comodità del Lettore si riporta di seguito il testo del documento, tratto da AC, pp.115-117: “Fredericus Dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus, Hyerusalem et Sicilie Rex. Et si cunctorum fidelium nostrorum tenemur servitia compensare et donata attendere, multo fortius angimur illis nostram munificentiam ostendere, quo illibata fides parentumfideliter in eis eluescit. Hinc est quod cum nos ob grata opportune ab egregio milite Oddone de Camerana accepta, qui pro obis serviendo patrium solum dereliquit et insimul cum non paucis hominibus de Lombardia ad nostrum Sicilie regnum transfretaverunt (sic) locum qui dicitur de Scupello in dicto regno et valle Mazarie situm, cum toto eius erritorio, ut homines ipsi de Lombardia venientes et successores eorum illuc habitarent, iuxta distributionem per eundem Ottonem faciendam, concesseramus; inde vero quia locus ille non erat sufficiens neque aptus dictis hominibus ad habitandum, ad iteratam supplicacionem eiusdem Oddonis in excambium dicti loci Scupelli, eidem Oddoni et hominibus predictis terram Corilioni in eadem valle sitam et positam, cum toto territorio, situ et districtu suo, cum nemoribus, pascuis, aquis, terris sub aquis et sine aquis, terris aratoriis, casalinis, prediis urbanis et rusticis, ecclesia sive Cappella, et aliis quibuscumque iribus, ratinibus, iusticiis et pertinentiis suis concessimus prout in privilegio eius concessionis diffusius continetur. Cumque terra ipsa Corilioni supra modum [sit] dives, populata et munita, ac apta hostilibus insultibus ad resistendum opportune; decrevimus ad nostrum regium demanium revocandam, prout effectualiter revocavimus. Qua de re nobilis miles Bonifacius de Camerana filius dicti nobilis Oddonis, humiliter Celsitudini nostre supplicare fecit, ut sibi de alio consimili loco, de innata nobis clementia providere dignaremur. Nos vero serio considerantes grata et accepta

Il privilegio era stato già pubblicato da Huillard-Breholles<sup>84</sup> sulla scorta di un'unica copia contenuta in un manoscritto conservato presso la Biblioteca Comunale di Palermo<sup>85</sup>,

Si tratta di un documento sicuramente falso e molti fra gli elementi che fanno propendere per la non autenticità sono messi in luce dallo stesso Starrabba nelle osservazioni in calce all'edizione del testo: 'Salvo il rispetto dovuto all'illustre dipomatista francese – egli scrive - noi dubitiamo ch'esso sia apocrifo, ovvero un'interpolazione di un diploma assai posteriore'<sup>86</sup>.

Gli elementi della data non combaciano fra loro<sup>87</sup> e lo stile narrativo del documento non è certamente quello dei privilegi di Federico II; in quanto al contenuto, poi, il riferimento ad una concessione feudale della terra di Corleone ai Camerana, del quale il presente privilegio costituirebbe una revoca, contraddice palesemente sia il documento al quale fa esplicito riferimento – e del quale ci occuperemo oltre – sia, più in generale, la linea politica adottata dallo Svevo in Sicilia nei confronti della feudalità maggiore e minore<sup>88</sup>. A ciò aggiungerei che dei

---

servicia ac illibatam fidem per dictum nobilem Odonem prestita, ac intolerabiles labores et damna per eundem nobilem Bonifacium nobis inserviando passa, queque hilariter et fideliter ad presens confert et in antea, dante Domino, prestare speramus gratiora, eidem nobili militi Bonifacio de Camerano suisque successoribus de suo corpore legitime descendentibus in perpetuum casale et castrum Militelli in eodem nostro regno Sicilie positum et in valle Noti, que ob decessum illorum de Leontino absque liberis ad manus nostrae Curiae legitime devenerunt, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis universis, cum toto territorio et districtu, arboribus silvestri et domesticis, sylvis, pratis, nemoribus, aquis, aquarum saltibus, hominibus, vassallis, habitatribus, edificiis, cappella sive ecclesia, honoribus et dignitatibus quibuscumque, que videlicet de demanio nostro in demanium, et quae de servitio in servitium, de liberalitate mera et gratia speciali in excambium dicte terre Corilioni gratiose duximus concedenda, prout vigore presentis concedimus et donamus; ita tamen quod dictus nobilis et heredes sui pro Casali et Castro predicti nobis et successoribus nostris in dicto regno in capite militari servitio servire teneantur, ana videlicet unciarum viginti pro quolibet equo armato, iuxta usum et consuetudinem dicti nostri regni, et vivant iure Francorum, videlicet quod maior natu minoribus fratribus et consorioribus suis, et masculus feminis preferantur: retentis vero et expresse reservatis eidem curie nostre, que a presenti donatione et concessione omnino excludimus, iuribus lignaminum, nec non mineris, salinis, solatiis, forestis et defensis antiquis, tamquam ad Regiam dignitatem pertinentibus, que nostre Curie reservamus. Animalia insuper et equitature aratiarum, marescallarum et massariarum nostrarum libere sumere valeant pascua in tenementis et pertinentiis Casalis et Castri predictorum. Ad huius autem nostre concessionis et donationis testimonium et robur perpetuo valiturum, presens privilegium fieri fecimus nostroque sigillo roborari. Datum Cremone XX<sup>o</sup> mensis Februarii VII indictionis, anno MCCXXX[X]VIII, Imperii nostri anno XXX<sup>o</sup> regni Hyerusalem XXIII, Sicilie vero LXIX<sup>o</sup>.

<sup>84</sup> J.L. A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Frederici secundi*, 6 vol., Parigi 1852-61, vol. VII, p.695.

<sup>85</sup> Biblioteca Comunale di Palermo, ms. Qq.H.4.

<sup>86</sup> AC, p.117, Osservazioni.

<sup>87</sup> Ciò era stato peraltro già osservato dal primo Editore: "Isti numeri ita corrigendi sunt: Imperii nostri anno XXVIII, regni Hyerusalem XXIII, Sicilie vero L." (J.L.A. HUIILLARD-BRÉHOLLES, loc. ult. cit.). A questo occorre aggiungere che il 1248, anno in cui Federico si trova a Parma, è anno di VI indizione e non di II; e ancora che solo due giorni prima della presunta concessione – il 18 febbraio – l'Imperatore aveva subito la pesantissima sconfitta nella battaglia di Parma, circostanza questa che contribuisce a rendere inverosimile il contesto in cui sarebbe maturato il privilegio a favore di Bonifacio di Camerana.

<sup>88</sup> Su questi temi cfr., per tutti, E. MAZZARESE FARDELLA, *I feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli Aragonesi*, Milano 1974; ID., *Aspetti della politica di Federico II di Svevia in Sicilia*, in *Archivio Storico Siciliano*, s.IV, III (1977), pp.4-17 (ora anche in *Il "Liber Augustalis" di Federico II di Svevia nella storiografia. Antologia di scritti*, a cura di A.L. TROMBETTI BUDRIESI, Bologna 1987, pp.457-462).

Camerana come signori di Militello in val di Noto non si ha alcuna traccia né nella documentazione medievale, né tantomeno nella *Descriptio feudorum*<sup>89</sup> o nel *Magnum Capibrevium* di G.L. Barberi<sup>90</sup>. Starrabba avanza l'ipotesi che la data 1238 (*ab incarnatione*), già corretta a 1248, debba in realtà leggersi 1338 “contando gli anni *ab incarnatione* (m.c. 1339) e allora starebbe bene la indizione VII com'è ivi segnata” e attribuisce quindi il documento all'epoca del regno di Federico III d'Aragona. Al di là della esatta collocazione cronologica, a mio avviso assolutamente non dimostrabile<sup>91</sup>, l'ipotesi che la confezione di questo documento sia da collocare durante il regno di Federico III, fra la fine del XIII secolo quindi e i primi anni del seguente, è assolutamente verosimile, a patto che la si consideri un autentico ‘falso d'epoca’.

Per comprovare ulteriormente questa ipotesi è necessario agganciarsi ora all'analisi dell'altro e ben più famoso privilegio fridericiano, quello nel quale l'Imperatore avrebbe concesso la terra di Corleone ad Oddone di Camerana, e ai corleonesi il legnatico e il pascolo nelle terre del demanio.

Di questo privilegio non esiste l'originale, ma un transunto del 1318, redatto su istanza dell'*Universitas* di Corleone. Il transunto, conservato fra le pergamene dell'*Università di Corleone*<sup>92</sup>, contiene ‘ad incastro’ un privilegio di Federico III del 1 giugno 1305, I indizione, con il quale il sovrano su istanza dell'*Universitas* confermava – trascrivendolo integralmente – un privilegio di Federico II mostratogli dagli ambasciatori corleonesi<sup>93</sup>.

---

<sup>89</sup>*Descriptio feudorum sub rege Friderico...* ed. in R. GREGORIO, *Biblioteca Scriptorum qui res in Sicilia sub imperio Aragonum gestas rettulere*, Palermo 1791-92, II vol., p.464 ss.

<sup>90</sup>G.L. BARBERI, *Il 'Magnum Capibrevium' dei feudi maggiori*, a cura di G. STALTERI RAGUSA, (*Documenti per servire alla storia di Sicilia*, s. I, XXXII), Palermo 1993, t.II, pp.539-542, parla del feudo di Militello come appartenente ai Barresi. Concorda con questa linea anche la *Descriptio feudorum* (R. GREGORIO, *Biblioteca Scriptorum*, cit., II, p.467). Starrabba, acutamente nota che “Il celebre Mugnos accordandosi mirabilmente col nostro privilegio, se non forse accordando questo con la sua sentenza, venne a narrarci che appunto nel 1292 re Giacomo avea concesso Militello a Bonifacio Camerana e che il Barresi se l'ebbe per donazione di Giovanni Camerana, figlio o nipote del detto Bonifacio” (AC, p.116, in nota).

<sup>91</sup> Anche perché l'ipotesi di Starrabba lascerebbe intravedere un errore materiale nella redazione della data.

<sup>92</sup> Archivio di Stato di Palermo, Tabulario dell'Università di Corleone, perg.1.

. Il privilegio pseudo-fridericiano fu pubblicato per la prima volta da T. Fazello, *De rebus siculis*, ed. Panormi 1579, I.X, pp.211-212, il quale asseriva averlo trascritto dall'originale esistente presso la Cappella Palatina di Palermo, originale che anche Pirri asserisce avere visto fra le pergamene della Cappella Palatina (AC p.112). Tuttavia, già l'edizione del privilegio fatta da J.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica*, cit., V, p.128) non fu condotta su questo presunto originale ma soltanto sull'edizione Fazello. Con maggiore rigore filologico Starrabba, in questa sede, pubblica il documento dal transunto del 1318, utilizzando come fonte principale la suddetta pergamena del Tabulario dell'Università di Corleone e come riscontro per le varianti del testo la copia conservata nel registro della Cancelleria e l'edizione di Fazello.

<sup>93</sup> Anche di questo documento si dà di seguito la copia del testo nella trascrizione Starrabba (AC, pp.107-114). Tuttavia, per maggiore chiarezza, il privilegio è riportato così come esso è pervenuto e non quindi, estrapolando cioè le varie parti, e riportandole secondo il presunto ordine cronologico; pertanto si fornisce anche l'indicazione dei passaggi fra le ‘cornici’ e le parti delle quali si compone il documento. La prima cornice, la più recente, contiene la motivazione che ha condotto alla redazione del transunto: “In nomine Domini amen. Anno eiusdem incarnationis

---

millesimo trecentesimo octavodecimo, mense aprilis quintodecimo eiusdem prime indicionis. Regnante Dei gratia serenissimo domino nostro domino rege Friderico inclito rege Sicilie, regni eius anno vicesimo tercio feliciter amen. Nos Phtolomeus de Capua iudex felicis urbis Panormi, Guillelmus de Sancto Laurentio regius publicus totius Sicilie notarius, et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti scripto publico notum facimus et testamur quod nobilis vir dominus Abbas de Barresio, miles, ad quasdam litteras sibi missas per Baiulum, Iudices, Iuratos et universos homines Terre Curilioni sub sigillo universitatis Terre predictae de cera viridi sigillatas, per quas requirunt eum ex parte regia, atque eorum rogant, inter alia, ut providis viris Marco Salvatico, Notario Iacobo Bruno et Iordano de Alba, Syndicis eorum ad hoc transmissis cum predictis litteris ad militem supradictum, super habendo quodam rollo sive transumpto confinium dicte terre Curilioni, et omnes alias cautelas dicte terre Curilioni, eo quod ipsis cautelis et rollo dicta Universitas, ut ipsis litteris vidimus contineri, pro quibusdam arduis negotiis ad presens indiget; dictus miles ostendit nobis ac publice legi fecit quoddam privilegium Domini nostri regis sub parvo sigillo suo pendenti de cera rubea sigillatum, quo olim dictus Dominus generaliter utebatur, cum inserta in eo forma cuiusdam alterius privilegii serenissimodomi domini imperatoris Frederici dive memorie, proavi dicti domini nostri regis, cuius privilegii originalis transumptum, pro eo quod sua interest, penes se publicatum habere ad cautelam dicte universitatis ac fidem exinde apud omnes et singulos in posterum faciendam, dicti Marcus et Iordanus, consentientes primo in nos predictos iudicem et notarium, cum scirent ex certa eorum conscientia nos non esse suos, requisiverunt nos ex parte regia nostrum qui supra iudicis et notarii officium implorando, ut transumptum predicti originalis privilegii, nostri qui supra iudicis auctoritate interposita, per manus mei predicti notarii in forma publica deberemus redigi et transcribi (sic). Quorum requisicionibus iustis nobis factis utpote (sic) annuentes, quia predictum originale privilegium regium sub predicto pendenti sigillo vidimus et legitimus diligenter, non abolitum, non abrasum, non cancellatum, set in prima sui figura existere omni vitio et suspicione carens, ipsum de verbo ad verbum, nichil in eo addito, mutato vel etiam diminuto, nostri qui supra iudicis auctoritate interposita, per manus mei predicti notarii in presens formam publicam redigi fecimus et transcribi. Cuius originalis tenor per omnia talis est:

segue la prima parte del privilegio del 1305:

Fridericus tercius Dei gracia rex. Per presens privilegium notum fieri volumus universis tam presentibus quam futuris, quod pro parte Universitatis hominum Terre Curilioni nostrorum fidelium fuit in Curia nostra ostensum quoddam privilegium eidem Universitati factum sub pendenti sigillo serenissimi domini imperatoris Friderici domini proavi nostri clare memorie, continencie talis:

segue il testo del privilegio pseudo-fridericiano:

Fridericus Dei gracia Romanorum imperator semper augustus Ierusalem et Sicilie rex. Tociens imperialis extollitur titulus, quociens in subiectos suam exercet munificentiam liberaliter imperatoria celsitudo, et exinde ipsi ad omne sincerissime fidelitatis obsequium fervencius incalescunt, unde ampliatis eorum facultatibus maioris gracie percipiunt incrementum. Per presens itaque privilegium notum facimus universis fidelibus nostris tam presentibus quam futuris, quod nobilis vir Oddo de Camerana, miles, dilectus fidelis noster, nobis apud Brixianam fideliter existentibus, coram nostra celsitudine constitutus, sua nobis petitione monstravit, quod nonnulli homines de partibus Lombardie requisiverunt eum ut, quia propter guerrarum discrimina et oppressionum importunitates, quibus ibidem multipliciter gravabantur, abinde totaliter discedere, et apud insolam Sicilie suum transferre desiderant incolatum, ut si de imperiali celsitudinis procederet beneplacito et mandato, concederetur eis locus certus in eadem insola, ubi dicti homines de predictis partibus Lombardie ad dictam insolam suum transferentes incolatum cum eorum familiis, animalibus et massariis, de cetero comode valeant commorari sub felici nostro nominis regimine, ad imperiali nostre celsitudinis exultationem, gloriam et honorem. Cuius supplicationibus inclinati, locum qui dicitur Scupellus, situm in eadem insola in valle Mazarie ultra flumen Salsum, cum toto territorio, situ et districtu suo, cum omnibus iuribus suis predictis hominibus Lombardie, et omnibus aliis qui de predictis partibus Lombardie ad predictum locum Scupellum se conferre voluerint ad habitandum ibidem et successoribus eorundem, iuxta distributionem et concessionem predictis hominibus Lombardie et omnibus qui de predictis partibus Lombardie ad dictum locum Scupellum processu temporis se conferent ad habitandum ibidem exinde faciendum per eundem Oddonem et heredes eius, prout eis melius visum fuerit expedire, de imperiali nostre mansuetudinis gracia speciali in perpetuum duximus concedendum. Verum quia dictus locus Scupellus non erat locus sufficiens nec aptus eisdem hominibus ad habitandum, dictus Oddo supplicavit nostre maiestati humiliter et devote ut terram Curilionis sitam in predicta insola nostra Sicilie, in valle Mazarie ultra flumen Salsum, que est de demanio nostre curie, cum toto territorio, situ et districtu suo, cum nemoribus, pascuis, aquis, terris sub aquis et sine aquis, terris aratoriis et aliis quibuscumque, casalinis, prediis urbanis et rusticis eiusdem terre et cum omnibus iuribus, rationibus, iusticiis, et pertinentiis suis que dicta habet et habere potest, predictis hominibus Lombardie et omnibus aliis qui de predictis partibus Lombardie illuc se transferre voluerint ad habitandum et successoribus eorum, iuxta distributionem et concessionem predictis hominibus Lombardie et omnibus aliis qui de predictis partibus Lombardie ad dictam terram

---

Curilioni processu temporis se conferrent ad habitandum ibidem exinde faciendum per eundem Odonem et heredes eius, prout eis melius visum fuerit expedire: et quod distribucio et concessio supradicte tam in scriptis quam sine scriptis eis facte per eundem Odonem et heredes suos, sint eis et inter eos perpetuo robore durature, et quod eciam homines habitatores eiusdem terre Curilioni in nemoribus demanii nostre curie predicte terre Curilioni et territorio eius circumadiacentibus lignamina viva pro domibus et massariis eorum, et mortua pro igne et aliis necessitatibus eorundem libere et absque ullo iure nostre curie propterea persolvendo possint incidere de imperialis nostre mansuetudinis gracia pro excambio dicti loci Scupelli concedere dignemur. Nos igitur attendentes fidem puram et sinceram devotionem quam dictus Oddo erga maiestatem nostram gessit et gerit ac gerere poterit in futurum, maxime quia in nostris et curie nostre serviciis iugiter expendit dies suos, supplicacionibus suis benigne admissis, in excambium predicti loci Scupelli, predictam terram Curilioni que est de mero demanio imperialis nostre curie, sitam in predictam insulam nostram Sicilie, in valle Mazarie ultra flumen Salsum, cum toto territorio, situ et districtu suo, cum nemoribus, pascuis, aquis, terris sub aquis et sine aquis, terris aratoriis et aliis quibuscumque, casalinis, prediis urbanis et rusticanis eiusdem terre, et cum omnibus iuribus, rationibus, iusticiis et pertinenciis suis que dicta terra habet et habere potest, predictis hominibus Lombardie et omnibus aliis qui de predictis partibus Lombardie ad dictam terram Curilioni processu temporis se conferrent ad habitandum ibidem exinde faciendum per eundem Odonem et heredes eius et prout eis melius visum fuerit expedire, de imperialis nostre mansuetudinis gracia speciali, in perpetuum liberaliter duximus concedendum. Insuper volumus et mandamus, tam per nos, quam etiam per heredes et successores nostros, quod distribucio et concessio facta per eundem Odonem vel eius heredes eisdem Lombardis et omnibus aliis qui de predictis partibus Lombardie ad predictam terram Curilioni se conferrent ad habitandum ibidem, tam in scriptis, quam sine scriptis eis facte, sint eis et inter eos presentis privilegii nostri auctoritate, perpetuo robore durature. De abundantiori quoque gracia volumus et concedimus quod omnes habitatores eiusdem terre Curilioni in nemoribus demanii nostre curie predicte terre Curilioni et territorio eius circumadiacentibus lignamina viva pro domibus et massariis eorum et mortua pro igne et aliis necessitatibus eorundem possint incidere et quod sumant pascua pro eorum animalibus in eodem territorio libere et absque aliquo iure per eos vel heredes eorum perpetuo persolvendo; salvo tamen per omnia mandato et ordinatione nostra. Ad huius autem concessionis memoriam, et tam imperialis nostre certitudinem quam dicti Odonis et heredum suorum ac predictorum hominum Lombardorum qui de predictis partibus Lombardie ad dictam terram Curilioni se conferent ad habitandum ibidem et successorum eorum cautelam et perpetuam firmitatem, presens privilegium per manus Nicholai de Tarento notarii et fidelis nostri scribi et sigillo maiestatis nostre iussimus communiri. Datum in castris ante Brixianum anno Dominice Incarnacionis millesimo ducentesimo tricesimo septimo, mense novembris, XI indictionis.

Riprende il privilegio del 1305:

Supplicato itaque nostre celsitudini pro parte predicte universitatis ut huiusmodi concessionem factam per predictum dominum imperatorem de predictis nemoribus eis confirmare de gratia dignemur; sua supplicacione benigne admissa, considerantes fidem et devocionem sinceram quam predicta universitas erga nostram magnificentiam prompto zelo gessit et gerit nec minus fidelia, grata satis et accepta servicia per eam nostre celsitudini constanter fideliter et devote collata, et que in futurum, auctore Domino, conferre poterit gratiora; eidem unversitati predictam concessionem factam hominibus terre ipsius de predictis nemoribus per predictum dominum proavum nostrum gratiose et liberaliter confirmamus, fidelitate nostra, nec non constitutionibus serenissimi domini Iacobi Aragonum et olim Sicilie regis domini fratris nostri et nostris, curie curie et cuiuslibet alterius iuribus semper salvis. Ad huius autem nostre confirmationis memoriam et robur in posterum valiturum, presens privilegium eidem universitati exinde fieri et parvo sigillo nostro secreto pendenti iussimus communiri. Datum Panormi per nobilem Vinchiguerram de Palicio, militem, cancellarium, consiliarium, familiarem et fidelem nostrum, anno Dominice Incarnacionis millesimo trecentesimo quinto, mense iunii, primo eiusdem tercię indictionis.

Infine, la parte conclusiva del transunto:

quod autem superius in quatragesima quarta linea, ubi legitur nostre, per me predictum notarium abrasum et emendatum est, et nichilominus per authenticum habeatur. Unde ad futuram memoriam et predicte universitatis terre Curilioni cautelam presens scriptum puplicum de predicto transumpto extractum, factum est per manus mei predicti notarii, nostrum qui supra iudicis meique predicti notarii et subscriptorum testium subscriptionibus roboratum. Actum Panormi, anno, mense, die et indictione premissis. Ego iudex Phtolomeus de Capua qui supra iudex me subscripsi. Ego Abbus de Barresio miles, testor. Ego Bonannus de Deutisalvi predictum originale privilegium vidi, legi et me subscripsi. Ego Rogerio de Palmerio miles, testor. Ego Riccardus de Minutis predictum originale privilegium vidi, legi et me subscripsi. Ego Odonus de Camerana testor. Ego Rogerius Zuccanus predictum originale privilegium vidi, legi et me subscripsi. Ego Palermus Manescalculus testis sum- Ego notarius Guillemus de Sancto Lauro qui supra regius publicus totius Sicilie notarius predicta scripsi et solito meo signo signavi.”

La conferma del privilegio – e su questo il sovrano insiste particolarmente – riguarda specificamente la concessione dei boschi del demanio, a suo tempo *gratiose* fatta da Federico II all'*Universitas* di Corleone e viene motivata, secondo un uso stilistico e contenutistico tipico dei privilegi del tempo, con la considerazione della fedeltà dimostrata dalla terra di Corleone alla persona del re. Fin qui il privilegio trecentesco, dove non si fa alcuna menzione della concessione principale, quella ad Oddone di Camerana e agli uomini *de partibus Lombardie*; in altri termini, il privilegio di riconferma, pur riguardando e contenendo un testo complesso in cui quella del legnatico e del pascolo agli abitanti di Corleone costituisce soltanto l'ultima parte, aggiuntiva, di una concessione di tutt'altro tenore, riguardava solo e soltanto quella parte finale, dove l'imperatore, *de abundantiori gracia*, avrebbe concesso ai cittadini di Corleone di poter fare legna liberamente nei boschi del demanio ricadenti nel territorio di Corleone e di utilizzare gli stessi terreni demaniali per il pascolo.

Quindi il privilegio di Federico II si trova esclusivamente copiato all'interno di un altro privilegio del 1305.

Ci sono sufficienti indizi per ipotizzare che si tratti di un prodotto confezionato interamente nei primi anni del Trecento, e cioè che anche questo privilegio di Federico II – come quello analizzato prima - sia in realtà un falso trecentesco, anzi ne costituisca l'archetipo.

Vediamo di analizzare i principali motivi di dubbio, ricordando prima i punti principali intorno ai quali si articola il testo che da ora definirò pseudo fridericiano.

Secondo quanto riportato nella *narratio*, Federico II, per ricompensare la fedeltà dimostratagli da Oddone di Camerana a Brescia, decide di accogliere la richiesta fattagli dallo stesso Oddone a nome proprio e di *nonnulli homines de partibus Lombardie* di trasferirsi in Sicilia per sfuggire alle *oppressiones* che su di loro gravavano a causa della guerra, e di dimorare nell'isola con le loro famiglie, animali e *massarie*. In un primo momento concede loro Scopello ma poiché il luogo non sembra adatto ad Oddone e ai suoi - “quia dictus locus Scupellus non erat locus sufficiens nec aptus eisdem hominibus ad habitandum”- , l'imperatore decide di esaudire un'altra richiesta dello stesso Camerana e gli assegna la terra di Corleone – definita *de demanio nostro - cum toto territorio, situ et districtu suo*, con i boschi, i pascoli, fiumi e acque, terre arate e non, casalini, campi e *cum omnibus iuribus, racionibus, iusticiis et pertinenciis suis*; la concessione è rivolta ad Oddone e genericamente anche a tutti gli uomini *de partibus Lombardie*, che sono con lui o che verranno in seguito; concede inoltre ad Oddone e ai suoi eredi di potere distribuire le

terre a suo piacimento e che le distribuzioni da lui fatte *tam in scriptis quam sine scriptis* siano valide *et perpetuo robore durature*. Infine, *de abundanciori quoque gracia*, concede ai Corleonesi i diritti di legnatico e di pascolo.

Fin qui il testo fridericiano.

Le incongruenze sono numerose. Dal punto di vista ‘esterno’ occorre subito sottolineare che lo stile diplomatistico del documento non è svevo, ma tipicamente trecentesco, nei modi, nella struttura, nel tono narrativo, nel lessico adoperato<sup>94</sup>: anche in questo caso, parafrasando l’espressione usata da Starrabba per l’altro falso privilegio fridericiano, possiamo sostenere che “le forme del nostro diploma ricordano piuttosto i privilegi feudali d’epoca aragonese anziché quelli di epoca sveva; di tal che se esso non portasse la data [...] e se vi si togliessero tutt’altri accenni che all’epoca di Federigo Imperatore vuoglionsi riferire, non andrebbe a parer nostro molto lungi dal vero chi si desse a sostenere che esso appariensi al primo Federigo d’Aragona”<sup>95</sup>. Altro dato ‘esterno’ che suscita non poche perplessità è la collocazione con la quale esso ci è stato tramandato. Oltre alla copia in pergamena del 1318, conservata nel tabulario dell’*Universitas* di Corleone, il testo del solo privilegio pseudo-fridericiano è registrato nel volume 2 della Cancelleria<sup>96</sup>. Si tratta di un registro miscellaneo dove sono contenuti numerosi privilegi di esenzioni fiscali e doganali di varia entità, concessi tutti tra gli ultimi anni del ‘200 e il primo ventennio del secolo successivo in favore di *nationes* straniere – catalani, genovesi, maiorchini, abitanti di Montpellier - e di città siciliane – Trapani, Siracusa, Randazzo, Sciacca, Mazara, Monte S.Giuliano: tra questi privilegi si trova quello di Corleone e dei lombardi, che, se fosse autentico, sarebbe sarebbe anche l’unico di epoca precedente al Vespro, insieme a quelli concessi a Palermo e riconfermati da Federico III<sup>97</sup>.

Anche dal punto di vista del contenuto si può notare che questo privilegio è l’unico di questo genere: in tutta la documentazione fridericiano, infatti, non vi è nessun altro privilegio di concessione che seppur lontanamente si possa accostare a questo. Anche la normativa del *Liber*

---

<sup>94</sup> Un esempio per tutti: l’utilizzo della locuzione *in valle Mazarie* per indicare la collocazione geografica di Corleone e di Scopello non è mai utilizzato nella documentazione fridericiano, ad eccezione di questo documento e di quello analizzato sopra; aggiungo che anche il termine *vallus* con riferimento alla Sicilia, che pure era utilizzato in epoca normanna, non ricorre mai nella documentazione fridericiano. Sulla divisione della Sicilia in valli cfr. P. CORRAO, V. D’ALESSANDRO, *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV)*, in *L’organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di G. CHITTOLENI e D. WILLOWEIT, Bologna 1994, pp. 395-444.

<sup>95</sup> AC, p.118.

<sup>96</sup> Archivio di Stato di Palermo, *Real Cancelleria*, reg.2, c.77r-78v.

<sup>97</sup> Archivio di Stato di Palermo, *Real Cancelleria*, reg.2, cc.50r-56v.

*Augustalis* conferma esplicitamente la tendenza opposta: non concedere la cittadinanza a *exeri* – raramente ai singoli, mai a gruppi coesi; non concedere alcun privilegio di esazione di diritti regi alle città; non dismettere mai e in alcun modo territori del demanio; non concedere mai diritti generici di amministrazione di un luogo. Inoltre, l’abbondante documentazione prodotta dalla Cancelleria sveva nel 1237 riguarda esclusivamente l’Impero: Federico II, infatti, era impegnato a curare gli affari dell’Impero e in particolare la difficile situazione dei Comuni, e pertanto non emana nessun atto relativo al *Regnum*: l’unica eccezione sarebbe quella costituita dal privilegio di Corleone<sup>98</sup>. Viene immediatamente da chiedersi perché Federico II avrebbe dovuto agire soltanto in favore di un gruppo di lombardi e soltanto in favore di Corleone, contraddicendo la sua politica, applicata invece nei confronti di tutti gli stranieri e di tutte le altre città demaniali della Sicilia, anche di quelle strategicamente più rilevanti, rispetto a Corleone, e in una circostanza che lo vedeva impegnato su un fronte politico diverso<sup>99</sup>.

Oltre agli elementi strettamente inerenti il documento in questione, occorre dare uno sguardo anche all’esterno, e in particolare alla presenza dei ‘lombardi’ a Corleone, presenza che la storiografia, esclusivamente sulla base di questo documento pseudo-fridericiano, ha accreditato e disegnato nei termini di una colonia strutturata, omogenea e esistente appunto dalla metà del XIII secolo. Ora, escludendo il privilegio del quale si sta trattando, le tracce di ‘lombardi a Corleone, sono documentate, anche attraverso un uso linguistico specifico soltanto dalla fine del XIII secolo<sup>100</sup> e poi più compiutamente dalla documentazione notarile del tardo XIV e del XV secolo: questa testimonianza quindi, da sola, non consente di collocare l’esistenza di una colonia strutturata di uomini provenienti *de partibus Lombardie* in epoca fridericiana. Per questo periodo peraltro mancano del tutto testimonianze documentarie dirette, usi civici o consuetudini che pure avrebbero dovuto marcare la presenza di una *enclave* radicata; una *enclave* privilegiata sin dal suo presunto insediamento, e che avrebbe dovuto mantenere nel tempo evidenti manifestazioni di questo *status* privilegiato, quantomeno nella distribuzione dei territori che gli eredi del Camerana, stando al dispositivo dei privilegi pseudo-fridericiani avrebbero potuto continuare a gestire a loro piacimento. Lo stesso Peri, che pure ha studiato a fondo le immigrazioni in Sicilia e gli

---

<sup>98</sup> Cfr. la documentazione in J.L. A, HULLARD-BRHÉOLLES, *Historia Diplomatica*, cit., vol. V.

<sup>99</sup> Sulla politica di Federico II dopo il 1235 cfr. per tutti l’intramontabile E. KANTOROWICZ, *Federico II Imperatore*, trad. it. Milano 1976, specialmente p.431 e ss.

<sup>100</sup> Le influenze linguistiche gallo-italiche nel dialetto di Corleone, a differenza di altri centri dell’isola – Nicosia ad esempio, ma anche Cesarò e San Fratello – riguardano in particolare l’uso di alcuni vocaboli, per lo più di ascendenza piemontese. Sulla lingua dei ‘lombardi’ cfr. I. PERI, *Uomini, città e campagne in Sicilia dall’XI al XIII secolo*, Bari 1978, p.147 e H. BRESC, *Un monde méditerranéen*, cit. p.597.

insediamenti lombardi, avanza dubbi sull'autenticità di questo privilegio fridericiano relativo a Corleone<sup>101</sup>; e tuttavia, con una certa disinvoltura, se ne serve contestualmente per asserire come quello di Corleone sia “il solo e cospicuo caso di immigrazione in gruppo dall'Italia centro-settentrionale”<sup>102</sup>, in un'epoca in cui la normativa regia e le condizioni politiche, economiche e sociali dei paesi di partenza e di quello di arrivo - la Sicilia - avevano “arrestato le correnti di migrazione che negli anni degli Altavilla avevano avuto favorevoli ripercussioni in economia e un ruolo determinante nella trasformazione della fisionomia etnica, religiosa e linguistica del paese”<sup>103</sup>: in altre parole, la concessione di Corleone a un gruppo di lombardi provenienti dall'area bresciana - che ha con la Sicilia in verità pochissimi contatti - e diretti nel cuore dell'isola, sarebbe stata l'unica testimonianza di una consistente e programmata migrazione, l'ultima di una serie aperta in età normanna e l'unica in età fridericiana, in aperta contraddizione con la linea politica seguita dallo Svevo per il *Regnum Siciliae*<sup>104</sup>. A questo proposito basti per tutti il confronto con la *Novella Constitutio* emanata nel 1233 – quindi solo quattro anni prima del presunto privilegio - nella quale, con toni certamente esasperati, Federico II giungeva a vietare i matrimoni fra regnicoli e *alienigeni*, se non espressamente autorizzati dalla Curia regia, pena la confisca di tutti i beni<sup>105</sup>; la disposizione, definita *iniqua* da Andrea da Isernia<sup>106</sup>, era motivata da preoccupazioni di ordine morale e in particolare dalla *corruptela* che la *diversa mixtura gentium*

---

<sup>101</sup> I. PERI, *Uomini, città e campagne*, cit., p.148 “...ma anche il primo [documento], del 1237, è proprio non impugnabile?...”.

<sup>102</sup> *Ibidem*.

<sup>103</sup> I. PERI, *Uomini, città e campagne*, cit., p.147.

<sup>104</sup> David Abulafia sostiene che la concessione di Corleone debba essere interpretata come “un segnale dei dirompenti effetti della vittoria bresciana”, in risposta al “comportamento dei bresciani di parte ghibellina, disperanti che l'imperatore potesse ottemperare alla troppo disinvolta promessa di reinsediarsi al potere: Federico offrì a compenso terre in Sicilia, intorno a Corleone, dove si suppone si siano installati a centinaia insieme ad altri esuli ghibellini” (D. ABULAFIA, *Federico II. Un imperatore medievale*, trad. it. Torino 1990, p.256). L'interpretazione fornita da Abulafia, nonostante si limiti ad ipotizzare un stanziamento di individui molto più ridimensionato rispetto all'insediamento ipotizzato da Peri, tuttavia non convince fino in fondo perché contiene una evidente forzatura nell'interpretazione del documento di concessione; Abulafia infatti sembra non tener conto del fatto che la concessione di Corleone, nel privilegio pseudo-fridericiano, venga presentata come una tappa successiva rispetto ad una precedente concessione, quella di Scopello, che non aveva riscontrato il gradimento del Camerana e dei suoi: ora logicamente la concessione di Scopello avrebbe dovuto precedere nel tempo anche gli sfortunati avvenimenti dell'assedio di Brescia, causa secondo lui della concessione delle terre siciliane ai lombardi.

<sup>105</sup> *Nov. Cum hereditarium regnum*, III 23.2 ed. W. STÜRNER, *Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien*, (*Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, tomus II, supplementum*), Hannover 1996,

<sup>106</sup> Andreas de Ysernia, *Lectura super Constitutionibus Regni*, in *Constitutiones Regni utriusque Siciliae...*, ed. Venetiis 1630, *Lectura super nov. Cum hereditarium*, L.C. III.23: “Haec iniquitatem continet, sicut et superiorese, ideo omnino non servatur. Multum autem studuit hic Imperator homines regni non foedari moribus et conversationibus exterorum”.

portava nel Regno. La preoccupazione sembrava dettata proprio dalla situazione politica del Nord Italia, situazione con la quale lo Svevo in quel periodo si confrontava, con i ben noti esiti.

Ugualmente incongrua con la linea politica dettata dalle Costituzioni fridericiane risulta anche la concessione *de abundantiori quoque gracia* del privilegio di legnatico e di pascolo agli abitanti di Corleone; a questo proposito, occorre notare come il privilegio di conferma del 1308 – l'unico, ripeto, dove sia contenuto il testo pseudo-fridericiano – è concesso da Federico III unicamente a questo riguardo: “Supplicato itaque nostre celsitudini pro parte predicte universitatis ut huiusmodi concessionem factam per predictum dominum imperatorem de predictis nemoribus eis confirmare de gratia dignaremur; sua supplicacione benigne admissa, considerantes fidem et devocionem sinceram quam predicta universitas erga nostram magnificentiam prompto zelo gessit et gerit nec minus fidelia, grata satis et accepta servicia per eam nostre celsitudini constanter fideliter et devote collata, et que in futurum, auctore Domino, conferre poterit gratiora; eidem unversitati predictam concessionem factam hominibus terre ipsius de predictis nemoribus per predictum dominum proavum nostrum gratiose et liberaliter confirmamus”. L'insistenza con la quale questo argomento è affrontato ancora nel 1305 dimostra *a contrario* come la realtà non fosse quella di una situazione originata da un privilegio e consolidata già da quasi un secolo, ma piuttosto di un uso - certamente affermatosi spontaneamente - e che ora, alla luce delle mutate condizioni politiche e istituzionali delle città demaniali del Regno, esigeva un supporto giuridico, una legittimazione nuova e manifesta per poter essere esercitato con sicurezza.

A questo punto occorre chiarire che la falsificazione di un privilegio di epoca medievale ha una valenza differente rispetto al moderno sentire riguardo le falsificazioni. Non si tratta di un reato equiparabile alla falsificazione del rogito da parte di un notaio – crimine questo di eccezionale gravità in quanto presuppone la malafede<sup>107</sup>, e già punito sin dai tempi delle assise normanne di Ruggero II<sup>108</sup> - né di un raggirio commesso ai danni del sovrano. E' invece un modo – uno fra i tanti – che le *Universitates* demaniali siciliane avevano a disposizione per costruire ed

---

<sup>107</sup> Il notaio falsario si macchiava infatti di *mendacium*, crimine considerato gravissimo già dai tempi di S. Agostino (E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, I, Roma 1995, p.223, n.45). La legislazione medievale, sulla scorta della dottrina civilistica e canonistica oltre ch  della speculazione teologica, si occupa diffusamente del problema dei falsi notarili; su questo cfr. M. MONTORZI, *Fides in rem publicam*, Napoli 1984, p. 86 ss.

<sup>108</sup> Assise XXIII e XXIV in F. BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve*, Torino 1884. Sulla legislazione relativa al notariato in Sicilia cfr. B. PSCIUTA, *I notai a Palermo nel XIV secolo*, cit., pp.45-58.

affermare la propria identità cittadina, in un'epoca in cui gli assetti istituzionali stavano cambiando radicalmente<sup>109</sup>.

La tecnica giuridica con la quale venivano realizzate falsificazioni di questo genere è una tecnica antica e ormai pienamente consolidata nella cultura dei giuristi e nel sentire della collettività. Le ascendenze, che riportano indietro fino alle falsificazioni ecclesiastiche di epoca carolingia, riconducono al meccanismo della 'recezione', come maggiore garanzia di autenticità, e soprattutto di 'autenticazione'<sup>110</sup>. L'idea stessa di autenticità prescindeva totalmente dai parametri che oggi la caratterizzano e si appuntava piuttosto sull'*auctoritas* che recepiva il testo: "il binomio autorità-verità era dunque il metro a cui si misurava la *fides* di uno scritto"<sup>111</sup>.

Il testo del documento veniva sottoposto all'approvazione regia: il sovrano quindi inseriva all'interno di un suo atto un testo che veniva solennemente concesso, confermato e munito di tutti i crismi dell'ufficialità - sigillo, registrazione in cancelleria, etc.- ; in questo modo il testo inserito diventava automaticamente autentico, un nuovo testo, un nuovo privilegio; veniva meno, da ora in poi, la necessità di andare a ritroso: il nuovo privilegio di conferma, contenendo interamente il testo ma essendo dotato di una sua intrinseca autenticità, diveniva automaticamente valido.

Da un punto di vista formale quindi – di formalismo giuridico intendo - non c'è alcuna differenza tra una concessione *ex novo* ed una riconferma fatta nei modi che abbiamo ora esaminato. La differenza è invece tutta politica: all'indomani del Vespro la nuova configurazione assunta dal regno di Sicilia aveva come fulcri di potere principali la corona, l'aristocrazia e le città demaniali. Le città avevano l'esigenza di costruirsi un'identità forte, una visibilità strutturata e quanto più possibile autorevole. La costruzione di questa identità pubblica passava attraverso due piani fondamentali: quello delle istituzioni di governo locale – amministrazione, finanza, giustizia – e quello della normativa locale, dello *ius proprium*.

La storia di questa falsificazione, ricostruibile con chiarezza, ci riporta quindi nell'alveo di una prassi 'ufficiale' della quale ampio uso si faceva in Sicilia tra la fine del XIII e i primi anni del

---

<sup>109</sup> B.PASCIUTA, *In regia curia*, cit., parte I, cap.III.1; E.I. MINEO, *Città e società urbana nell'età di Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337). Convegno di studi (Palermo, 27-30 novembre 1996)* a c. di M. GANCI, V. D'ALESSANDRO, R. SCAGLIONE GUCCIONE (ASS, IV, XXIII, 1997), pp.109-149.

<sup>110</sup> Il problema delle falsificazioni di età carolingia e il loro significato nel quadro della riflessione teologica, filosofica e giuridica è analizzato con sintetica chiarezza da E. CORTESE, *Il diritto nella storia*, cit., p.222-223, al quale si rimanda per ulteriori specifici riferimenti bibliografici.

<sup>111</sup>E. CORTESE, loc. ult. cit., p.223.

secolo seguente, nel momento cioè di passaggio da un assetto politico-istituzionale ad un altro<sup>112</sup>. L'ambito normativo, negli anni a cavallo fra Due e Trecento, si struttura per tutte le città demaniali, naturalmente con modi e tempi differenti, sostanzialmente attorno a due sfere: quella del recupero e del consolidamento di una tradizione - quindi la redazione delle consuetudini e il recupero di antichi privilegi -, e quella della creazione *ex novo* attraverso il rapporto diretto con i nuovi sovrani: quindi la concessione di nuovi privilegi e la richiesta - placitata - di capitoli.

I due ambiti sono strettamente connessi e il gioco politico, sfuggente, delicato e flessibile, si serve in maniera spregiudicata di entrambi, secondo le contingenze e le situazioni. In questo clima si inserisce anche la creazione di falsi privilegi, che hanno il pregio, tutto politico, di essere dotati dell'elemento prezioso dell'antichità: la città cioè si pone come dotata *ab antiquo* di un suo *status* particolare e privilegiato e questo ne rafforza l'immagine. Il fenomeno riguarda con sicurezza le due maggiori città dell'isola: Messina con i falsi privilegi normanni<sup>113</sup> e Palermo che, come ho avuto modo di dimostrare in altra sede, tra il Vespro e i primi anni del XIV costruisce il suo privilegio di foro, seguendo una strada assolutamente identica a quella ora individuata per Corleone: un falso privilegio di Federico II recepito, autenticato e quindi ricreato da Giacomo d'Aragona e poi da Federico III: l'autentica e la conferma rendono valido un privilegio mai concesso<sup>114</sup>.

Ma, in conclusione, torniamo a Corleone.

I rapporti politici tra Palermo e Corleone sono tali, all'epoca del Vespro, da lasciare ragionevolmente presupporre che i corleonesi seguissero l'esempio dei palermitani anche nella strutturazione dell'ambito normativo<sup>115</sup>. Influenze specifiche in questo campo sono peraltro esplicitamente attestate dalla derivazione diretta delle Consuetudini di Corleone da quelle di Palermo. E la registrazione del privilegio pseudo-fridericiano di Corleone nel volume della Cancelleria dove sono contenute le concessioni di nuovi privilegi alle città del demanio regio costituisce un'ulteriore conferma del quadro politico in cui esso è stato prodotto. Esso si colloca

---

<sup>112</sup> B. PASCUTA, *Costruzione di una tradizione normativa*, cit., pp. 239-297.

<sup>113</sup> F. MARTINO, *Una ignota pagina del Vespro: la compilazione dei falsi privilegi messinesi*, in *Archivio Storico Messinese*, 57, pp. 19-76. Per l'edizione critica dei privilegi messinesi cfr. C. GIARDINA, *Capitoli e privilegi di Messina*, Palermo 1937.

<sup>114</sup> B. PASCUTA, *Costruzione di una tradizione normativa*, cit.

<sup>115</sup> Sui rapporti fra Palermo e Corleone durante l'insurrezione del Vespro cfr. per tutti F. GIUNTA, *Il Vespro e l'esperienza della "Communitas Sicilie"*, cit.; per un quadro d'insieme si rimanda a V. D'ALESSANDRO, *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. GALASSO, XVI, *La Sicilia dal Vespro all'Unità*, Torino 1989, pp.2-95.

bene e coerentemente nell'ondata di riconfigurazione identitaria delle città del regno che caratterizza il periodo successivo al Vespro e segnatamente il regno di Federico III<sup>116</sup>.

In questo quadro allora si può inserire anche l'ingombrante presenza dei Camerana, protagonisti in prima persona dei due falsi privilegi. Questa riconfigurazione delle città demaniali, infatti, coincide *in toto* con lo strutturarsi dei ceti dirigenti cittadini. Il ruolo dei Camerana nel quadro dell'*élite* corleonese è attestato almeno fin dagli anni del Vespro quando un Bonifacio di Camerana era Capitano del popolo di Corleone, coinvolta attivamente al fianco di Palermo nella rivolta antiangioina<sup>117</sup>. A ben guardare il privilegio pseudo-fridericiano a beneficio dei Camerana riguarda in effetti non tanto lo stanziamento a Corleone – che comunque alla data della falsificazione era già consolidato e quindi non necessitava di ulteriore rafforzamento, quanto piuttosto quelle concessioni di terre fatte *cum scriptis et sine scriptis* dalla famiglia dei Camerana<sup>118</sup>. Si può dunque ragionevolmente ipotizzare che la parte del privilegio a favore dei Camerana e degli altri lombardi intervenisse a 'sanare' una posizione di privilegio che questi soggetti avevano già acquisito all'interno dell'oligarchia cittadina, senza che questo avesse comportato in alcun modo la necessità di una strutturazione giuridica in forma di comunità nazionale. E infatti, l'assenza di una migrazione programmata - e quindi di un insediamento omogeneo - non significa certamente che a Corleone non ci fossero 'lombardi'. Ma questo termine, sulla scia degli studi di Petralia<sup>119</sup>, identifica, come sappiamo, non soltanto soggetti provenienti dalla Lombardia, ma da un'area più vasta che arriva a comprendere il Piemonte da un lato e la Toscana dall'altro. Ora, tutti gli studi su Corleone e sulla sua struttura demografica, contengono inevitabilmente una lacuna, una sorta di salto dai lombardi 'di Lombardia' che sarebbero venuti da Brescia e da altri centri vicini come colonia al seguito dei Camerana, ai

---

<sup>116</sup> E. I. MINEO, *Città e società urbana*, cit.; B. PASCIUTA, *Costruzione di una tradizione normativa*, cit.; P. CORRAO, *Città e normativa cittadina*, cit.

<sup>117</sup> I. MIRAZITA, *Siciliani e Lombardi nel Regnum Siciliae: l'esempio di Corleone*, in *Incontri meridionali*, 2/3 (1993), p.99.

<sup>118</sup> E' utile ricordare che nel testo del privilegio pseudo fridericiano la concessione della terra di Corleone veniva fatta a Oddone di Camerana e ai suoi compagni e anche a tutti gli altri lombardi che sarebbero giunti successivamente e che lo stanziamento sarebbe avvenuto "iuxta distributionem et concessionem predictis hominibus Lombardie et omnibus aliis qui de predictis partibus Lombardie ad dictam terram Curilioni processu temporis se conferrent ad habitandum ibidem exinde faciendum per eundem Oddonem et heredes eius, prout eis melius visum fuerit expedire: et quod distributio et concessio supradicte tam in scriptis quam sine scriptis eis facte per eundem Oddonem et heredes suos, sint eis et inter eos perpetuo robore durature".

<sup>119</sup> G. PETRALIA, *Sui Toscani in Sicilia tra '200 e '300: la penetrazione sociale e il radicamento nei ceti urbani*, in *Commercio, finanza e funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e Sardegna nei secoli XIII e XIV*, a cura di M.TANGHERONI, Napoli, 1988, pp. 129 ss. e ID., *Banchieri e famiglie mercantili nel Mediterraneo aragonese. L'emigrazione dei pisani in Sicilia nel Quattrocento*, Pisa 1989.

‘lombardi’ – pisani per lo più, come i Pontecorono, ma anche di una più vasta area padana e piemontese, - che invece sono realtà consolidata e ampiamente documentata per la Corleone del XIV<sup>120</sup>.

L’esistenza di questo falso privilegio se da un lato impone di rivedere - ove possibile - le tappe dell’insediamento dei Lombardi, respingendo l’idea della colonia omogenea, e quindi in parte a risistemare alcuni tasselli, peraltro già abbastanza sfumati, della prima storia di Corleone nel medioevo, dall’altro assume un’importanza e un interesse di primo piano perché inserisce perfettamente Corleone all’interno di quei processi di costruzione identitaria che all’indomani del Vespro e per tutta la prima metà del Trecento coinvolgono le più importanti città siciliane. I nuovi soggetti politici che si affacciano sulla scena politica del regno tra la fine del XIII e i primi anni del XIV secolo hanno assoluto bisogno, per legittimarsi, di un proprio *corpus* normativo, un *ius proprium* tanto più autorevole e valido in quanto dotato di un passato giuridico, costruito attraverso la formalizzazione di usi antichi, di consuetudini, di disposizioni cittadine e di privilegi, recuperati o appositamente confezionati, riconfermati o concessi *ex novo*<sup>121</sup>. In questo senso la storia di Corleone non costituisce eccezione, ma si inserisce pienamente sulla scia tracciata dai centri maggiori. Una storia che a Corleone - per quanto riguarda il medioevo documentario, e l’aspetto normativo in particolare – comincia allora con il Vespro. L’identità giuridica della città è un prodotto tutto trecentesco: alla fine di questo secolo, Martino per ricompensare Corleone, ritornatagli fedele, la riaggregherà per sempre al demanio regio riconfermando, una volta per sempre “omnia et singula privilegia, libertates, immunitates et gratias ac consuetudines approbatas per predecessores nostros dive memorie atque nos olim Universitati predicte concessas et concessa”<sup>122</sup>.

Ma questa è già un’altra storia e il processo che abbiamo tentato di seguire nelle sue fasi iniziali è ormai un fatto ampiamente consolidato<sup>123</sup>.

---

<sup>120</sup> Per i Pontecorono e la composizione della società corleonese cfr. I. MIRAZITA, *Una famiglia “lombarda” a Corleone nell’età del Vespro*, in *Mediterraneo medievale. Scritti in onore di Francesco Giunta*, Soveria Mannelli 1989, vol. III. Per la struttura dell’insediamento urbano nel XIV secolo cfr. della stessa Autrice *Strutture sociali e urbane in un centro lombardo di Sicilia: Corleone (secc. XIII-XIV)*, in *Archivio Storico del Sannio*, 1-2- n.s. (1996), pp.359-368. Sulla presenza dei ‘lombardi’ in Sicilia cfr. H. BRESC, *Un monde méditerranéen*, cit. p.594 ss.

<sup>121</sup> I. MINEO, *Città e società urbana*, cit.; P. CORRAO, *Città e normativa cittadina*, cit.

<sup>122</sup> AC, p.145.